

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per autorizzazione a varie divisioni e provincie di eccedere il limite dell'imposta — Seguito della discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione — Disposizioni speciali — Approvazione degli articoli 74 e 75 — Emendamento soppressivo del deputato Menabrea all'articolo 76, combattuto dal ministro e dal deputato Demaria, ed appoggiato dai deputati Della Motta e Tola P. — Spiegazioni del deputato Farini — Proposizione del deputato Sineo di alcuni articoli addizionali, oppugnata dal ministro suddetto — Rigetto della proposizione del deputato Della Motta — Approvazione dell'articolo 76, e rigetto della proposta del deputato Sineo — Approvazione degli articoli 77 e 78, e di un'aggiunta del deputato Pescatore — Altra aggiunta del deputato Pescatore, ritirata — Approvazione degli articoli 79 e 80 — Discussione della tabella degli stipendi — Proposizione del deputato Della Motta per riduzione sullo stipendio del vice-presidente del Consiglio superiore, rigettata — Proposizione del deputato Despine per cambiamenti di due stipendi, rigettata — Proposizione del deputato Valerio circa i rettori dell'Università, combattuta dai ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze, ed appoggiata dal deputato Asproni — È rigettata — Si approva l'intera tabella proposta dal ministro, e quindi l'intero articolo 73 — votazione ed approvazione dell'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di una petizione:

6246. Il Consiglio comunale e 97 abitanti di Banari; il Consiglio comunale e 128 abitanti di Ploaghe; il Consiglio comunale e 93 abitanti di Siligo; il Consiglio comunale di Bessude, di Bonorva, di Chiaramonti e di Semesti espongono alcuni riflessi per dimostrare la maggior convenienza che il secondo tronco della strada divisionale da Gallura, che fu stabilito da Martis allo stradone centrale per Nulvi ed Osilo, venga tracciata per Chiaramonti e Ploaghe, e chiedono che, ove sia alla Camera sottoposta la domanda per il vincolamento dei bilanci avvenire per dare esecuzione alla detta strada, ne voglia differire l'approvazione sino a che siasi provveduto sulla chiesta innovazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE ALCUNE DIVISIONI E PROVINCIE AD ECCEDERE IL LIMITE DELLE IMPOSTE.

PRESIDENTE. Il deputato Giovanola ha facoltà di parlare.

GIOVANOLA, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sul progetto di legge concernente l'autorizzazione a varie divisioni e provincie di ripartire sovrimeposte sui loro contribuenti. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 110.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione intorno al riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

La Camera ha votato ieri la prima parte dell'articolo 73 del progetto della Commissione. Ora rimarrebbe a votarsi la seconda parte, preceduta dalla tabella relativa agli onorari e stipendi, della quale darò lettura, per metterla ripartitamente in discussione e poscia ai voti.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Siccome non mi sembra indispensabile di discutere fin d'ora la tabella, io proporrei che si continuassero i dibattimenti e la votazione degli articoli successivi, poichè in questo modo si vedrà anche quali altre spese potessero per avventura occorrere.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che sia riservata la discussione della tabella al fine della legge: in tal caso rimarrebbe pure sospesa la votazione sull'articolo 73. Se non vi sono osservazioni, porrò in discussione l'articolo 74, così concepite:

« Art. 74. Parimente sono a carico dello Stato:

1° Le spese d'ufficio pei regi provveditori, e la retribuzione dei loro segretari, i quali saranno ufficiali straordinari da elegerli dai provveditori stessi coll'assentimento del ministro;

« 2° Le spese dei viaggi che gli ufficiali faranno d'ufficio, od in virtù di speciale incarico, per le visite delle scuole e dei collegi, secondo le norme da darsi con particolare regolamento. »

Il signor ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. È mio intendi-

mento di proporre alcune modificazioni nella redazione di quest'articolo. Invece di dire: *e la retribuzione dei loro segretari*, vorrei che si dicesse: *e per la retribuzione dei loro segretari*. Questa modificazione io la propongo, onde si possa stabilire dal provveditore la retribuzione che crede più conveniente all'impiegato da esso nominato per fare le funzioni di segretario. In alcune località si trovano persone, le quali per amicizia verso il provveditore si dispongono volentieri a fare gratuitamente l'ufficio di segretario per riservare tutte le spese d'ufficio a vantaggio del provveditore, il quale, come si sa, percepisce una retribuzione assai tenue. In altri luoghi poi il provveditore troverà persone idonee, le quali si contenteranno di una piccolissima retribuzione, di 200 o 300 lire, e via dicendo. Dunque, giacchè si lascia la nomina del segretario in balla del provveditore medesimo, giacchè si stabilisce che debba essere una persona di sua confidenza, mi pare sia bene lasciare egualmente al provveditore la facoltà di determinare quella quota di spese d'ufficio che intende assegnare quale retribuzione al proprio segretario.

Se si lasciasse la redazione, come leggesi nel progetto della Commissione, sembrerebbe che si dovesse fare una distinzione tra le spese d'ufficio e la retribuzione del segretario: parrebbe che questa distinzione dovesse essere determinata o nella legge o nei regolamenti; ed allora si disdirebbe ai motivi che ho adottati per fare che si lasci in arbitrio dei provveditori il determinare questa retribuzione dei segretari.

Quindi in seguito proporrei la sostituzione di alcune parole, le quali veramente non hanno grande importanza, ma che però mi paiono più appropriate. Trattandosi di un segretario che non si può considerare come funzionario pubblico, invece di dire *ufficiali*, si potrebbe usare soltanto la parola *impiegati straordinari*: è cosa di poca entità, ma a me pare più propria la parola. Poscia proporrei che si cancellasse la parola *ufficiali* nell'ultimo alinea, e si dicesse:

« Le spese di viaggi che si faranno d'ufficio od in virtù di speciale incarico, per le visite delle scuole e dei collegi, secondo le norme da darsi con particolare regolamento. »

Ciò non è solo per evitare la cacofonia *ufficiali e ufficio* che ivi s'incontrerebbe, ma bensì per essere più consentanei alle disposizioni antecedenti della legge. Siccome è lasciata facoltà al ministro di poter spedire persone anche non appartenenti all'istruzione pubblica, non appartenenti al novero degli impiegati del Governo per fare visite straordinarie, così allora non sarebbero veramente ufficiali.

In conclusione, giusta le modificazioni che io proporrei, l'articolo 74 verrebbe redatto in questi termini:

« Parimente sono a carico dello Stato:

1° Le spese d'ufficio dei regi provveditori e per la retribuzione dei loro segretari, i quali saranno impiegati straordinari da eleggersi dai provveditori stessi coll'assentimento del ministro;

2° Le spese che si faranno d'ufficio, o in virtù di speciale mandato, per le visite delle scuole e dei collegi, secondo le norme da darsi con particolare regolamento. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come è stato or ora emendato:

« Parimente sono a carico dello Stato:

1° Le spese d'ufficio dei regi provveditori e per la retribuzione dei loro segretari, i quali saranno impiegati straordinari da eleggersi dai provveditori stessi coll'assentimento del ministro;

2° Le spese che si faranno d'ufficio, od in virtù di speciale mandato, per le visite delle scuole e dei collegi, secondo le norme da darsi con particolare regolamento. »

La Commissione acconsente a questa redazione? (*Segni di assentimento dal banco della Commissione*)

Pongo ai voti quest'articolo testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 75. (*Identico a quello del Ministero*) Lo stipendio e le spese di viaggio degli ispettori provinciali sono a carico della provincia.

« Le spese d'ufficio per i provveditori mandamentali sono a carico dei comuni componenti i rispettivi mandamenti. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« CAPO IV. — *Disposizioni speciali.* — Art. 76. Sono aboliti il Consiglio superiore di pubblica istruzione, i Consigli universitari, le Commissioni permanenti per le scuole secondarie, il Consiglio generale per le scuole tecniche ed elementari, i Consigli provinciali per le scuole elementari e le cariche di rettore e di consultore nelle Università, d'ispettore generale della Sardegna per le scuole elementari e degli ispettori per le scuole secondarie, creati dalla legge 4 ottobre 1848. »

Il deputato Menabrea ha facoltà di parlare.

MENABREA. L'article 76, dont monsieur le président vient de donner lecture, comprend deux espèces de dispositions, les unes qui sont une conséquence naturelle de la loi que nous discutons, et les autres qui n'ont pas une corrélation immédiate avec elle.

Il est certain que d'après la composition du Conseil supérieur de l'instruction publique, tel qu'il est établi dans la loi actuelle, le Conseil supérieur pour les écoles secondaires et celui des écoles primaires, doivent nécessairement disparaître. Il en est de même d'autres fonctionnaires qui sont désignés dans l'article 76. Mais je ne vois pas pourquoi l'on comprend dans ces dispositions les Conseils universitaires. La constitution des Conseils universitaires dépend essentiellement, immédiatement du système d'organisation de l'instruction supérieure; ils sont les représentants des Universités.

Or, nous n'en sommes pas encore à discuter les détails de l'organisation des différentes branches de l'instruction publique, ainsi que monsieur le ministre l'a déclaré à plusieurs reprises dans le cours de cette discussion.

Rien n'a été changé dans la constitution des Conseils de discipline et d'instruction des collèges nationaux; rien n'a été modifié dans les Conseils spéciaux établis auprès de quelques écoles techniques, parce que toutes ces questions doivent être réservées quand on viendra à discuter les lois particulières qui doivent régir ces différentes branches d'enseignement. Il en est de même de l'enseignement universitaire.

Si dans la loi actuelle l'on avait essentiellement altéré les attributions des Conseils universitaires, si l'on avait modifié la direction à donner aux études supérieures, je concevrais encore qu'on eût pu proposer l'abolition des Conseils universitaires: mais je vois par les articles suivants que les attributions de ces Conseils ne sont nullement changées, et qu'on substitue seulement à ces derniers, dans chaque Université, un recteur aidé des présidents des facultés.

Or, vouloir toucher à une loi organique de la plus haute importance seulement dans un de ses points capitaux, sans l'examiner dans toutes ses conséquences, ne me semble pas convenable. Ainsi je crois qu'il serait beaucoup mieux de réserver l'abolition des Conseils universitaires, si elle doit avoir lieu, pour l'époque où viendra la discussion de la loi organique de l'enseignement supérieur.

Nous serions ainsi conséquents avec nous-mêmes, puisqu'il

a été déclaré maintes et maintes fois que dans la loi actuelle on ne voulait pas toucher aux lois organiques qui regardent les différentes branches de l'enseignement. Si les Conseils universitaires doivent être abolis, cela viendra dans son temps; mais, jusqu'à ce moment, on ne peut y toucher sans toucher en même temps à tout le système de l'organisation de l'enseignement supérieur et à l'existence morale des Universités.

Je crois donc, messieurs, que, pour s'en tenir au système de la loi que nous avons discutée, et en même temps pour ne pas admettre une disposition qui entraînerait des conséquences que nous ne pouvons prévoir, il serait plus convenable d'ôter de l'article 76 les mots *i Consigli universitari* et de laisser l'organisation supérieure des Universités telle qu'elle est actuellement.

Je propose conséquemment la suppression des mots *i Consigli universitari*.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Il progetto che stiamo discutendo tende a riordinare puramente l'amministrazione dell'insegnamento, ma non la parte scolastica e dottrinale; quindi ha riservate tutte le disposizioni che riguardano quest'ultima. Perciò, decomponendo un Consiglio che aveva duplici attribuzioni, amministrative e dottrinali, riesce necessario, per non lasciar sussistere questo Consiglio per la parte scientifica solamente, che nell'attuale progetto non forma la parte principale, affidare le sue attribuzioni scientifiche e dottrinali ad altro corpo o ad altre persone. Ed è quello appunto che si è fatto per quanto riguarda i programmi universitari, il cui esame si è per la massima parte affidato ai Consigli delle facoltà.

Ma, ripeto, lo scopo di questa legge è particolarmente quello di riformare la parte amministrativa. Ora vediamo se i Consigli universitari hanno fra le loro attribuzioni, e fra le principali, l'amministrazione delle Università. Non vi ha dubbio alcuno che la massima parte delle attribuzioni di tali Consigli universitari sono particolarmente amministrative. Non farò altro che percorrere i diversi articoli della legge attuale che determinano le loro attribuzioni.

Trovo al titolo terzo, articolo 19, dopo cioè gli articoli di questo stesso titolo, che determinano la costituzione del Consiglio, che « il Consiglio universitario farà i regolamenti speciali occorrenti per l'esecuzione della legge ed i regolamenti generali. »

Osserverò che è molto indeterminata questa disposizione di legge, perchè non dice nemmeno che debbono essere unicamente i regolamenti relativi agli studi universitari, ma ciò si deve intendere dalla denominazione stessa di Consigli universitari, vale a dire che i regolamenti dovranno riferirsi solo alle cose universitarie.

In seguito dice: « Promuoverà presso il Consiglio superiore di pubblica istruzione i provvedimenti che crederà più confacenti al progresso dell'istruzione, e presso al ministro quelli conducenti all'esatto adempimento della legge e dei regolamenti in ciascuna Università. »

Tutte queste attribuzioni sono in parte dottrinali e in parte amministrative, ma la prima parte di quest'alinea è piuttosto dottrinale. Ora, vi è già il Consiglio superiore che è incaricato di promuovere il progresso dell'istruzione; vi sono poi i Consigli delle facoltà, che sono incaricati di questo per quanto riguarda il rispettivo ramo scientifico, e che certamente tutti troveranno assai più competenti di quanto lo potessero essere i Consigli universitari in cui non era che un solo professore per ogni facoltà.

La seconda parte è anche amministrativa e disciplinare, di

modo che questa è deferita o al ministro o al Consiglio superiore. Ora la parte disciplinare rimarrebbe al presidente e al rettore dell'Università.

Più avanti è detto: « Formerà, d'accordo coi professori, i programmi di ciascun corso e li trasmetterà al Consiglio superiore. » Ora questa parte è proposta dalla legge che sia deferita ai Consigli delle facoltà.

D'altronde finora tutti sanno che questa disposizione non ebbe mai un'esecuzione effettiva, perchè i Consigli universitari ricevevano dai professori o dai Consigli delle facoltà i programmi e li trasmettevano al Consiglio superiore. Di modo che non è un'attribuzione che sia di tanta importanza da consigliare la conservazione dei Consigli universitari. Poi in seguito si legge:

« Provvederà all'amministrazione delle proprietà spettanti all'Università. Quando sia da dare qualche disposizione, per la quale si muti la forma degli edifizii o delle altre cose appartenenti all'Università, non darà alcun provvedimento prima di averne ricevuto l'autorizzazione dal ministro, il quale potrà anche assumere il parere del Consiglio superiore. »

« Darà le sue deliberazioni circa le ragioni giuridiche che possono competere all'Università; non potrà tuttavia farle valere in giudizio, prima di essere stato autorizzato dal ministro. »

Tutta questa parte è ora tolta completamente. Questa era veramente la parte essenziale delle attribuzioni dei Consigli universitari.

Queste attribuzioni erano di tanta entità, che veramente legittimavano l'esistenza d'un Consiglio universitario, quando le Università erano corpi autonomi, amministravano i propri redditi e facevano le spese.

Ma ora sono completamente tolte; dimodochè ben si vede che le attribuzioni principali del Consiglio universitario non esistono più, perchè le proprietà dell'Università ora appartengono al demanio e figurano sul bilancio dello Stato.

In seguito dice: « Pronunzierà sui richiami intorno all'ammissione ai corsi ed agli esami, spedirà i diplomi nei gradi accademici nella forma che verrà stabilita, e darà, sentito il regio consultore, il suo parere sulle domande di dispense di ogni sorta dirette dagli studenti al ministro. »

Questa parte è ora deferita al consultore, oppure, in caso di reclami o di dubbietà, al Consiglio superiore. Io già osservava che, quantunque queste attribuzioni siano molto delicate, perchè lasciano una discrezione arbitraria all'autorità che ne deve giudicare, stantechè si tratta in molti casi di allontanarsi dai regolamenti per motivi speciali, per circostanze particolari in favore di qualche studente, tuttavia che cosa avvenne finora? Che il consultore dava il suo avviso sui reclami. Che questi poi si presentassero o no al Consiglio universitario io non lo so bene; fatto sta che il Consiglio universitario non si raduna ordinariamente che ogni quindici giorni, e di questi ne vengono sporti tutti i giorni; cosicchè non so bene se era possibile sottometterli al Consiglio. Ma supponiamo pure che ciò fosse; egli è certo che sopra cento ricorsi di questa natura il Consiglio universitario, e per esso il presidente, non faceva che mettere il suo nome sotto; ma non una volta accadeva che il suo parere fosse diverso da quello del consultore.

Ma io domando: quale necessità di questo controllo, quando avete quello del segretario dell'Università, quello del consultore, quello del ministro, e, se occorre, quello del Consiglio superiore? A me pare che non sia necessario aggiungere ancora il controllo di un Consiglio universitario, quando,

secondo l'esperienza passata, questo controllo si riconosceva di poca o nessuna efficacia, e nella massima parte dei casi pareva non necessario, perchè non faceva altro che vidimare quello del consultore. Perchè dunque voler mantenere questo Consiglio per dargli attribuzioni le quali si possono lo devolvemente disimpegnare senza attendere questo avviso, il quale reca sempre un grave ritardo nella spedizione di tali ricorsi?

Finalmente è prescritto:

« Alla fine d'ogni anno scolastico, e sulla proposta dei Consigli delle facoltà approverà i ripetitori per l'anno prossimo, esaminerà i titoli dei candidati all'aggregazione e pronunzierà sulla loro ammissione, secondo le regole che sono o che verranno stabilite. »

Ora, o signori, per questo riguardo sono gli stessi Consigli delle facoltà che devono proporre i ripetitori, i quali poi sono definitivamente ammessi dal ministro; non si richiede al certo un altro Consiglio per approvare semplici ripetitori; chè anzi, se si lasciasse la facoltà anche a tutti i laureati di fare la ripetizione, io credo che non ne verrebbe un grave disordine. Forse anche si eviterebbero molti sospetti di parzialità e di monopolio.

Dunque dal fin qui detto mi pare dimostrato che non sia necessario di mantenere un Consiglio universitario. E qui finiscono le attribuzioni dello stesso Consiglio. Ma è poi tanto meno necessario di mantenerlo, dopochè le sue attribuzioni sono state deferite in parte ai Consigli delle facoltà, in parte al Consiglio superiore ed al consultore, e che la più importante, quella dell'amministrazione delle proprietà dell'Università, non esiste più, perchè quest'amministrazione ora appartiene allo Stato.

Io conchiudo col dire che non credo che sia necessario ancora di conservare il Consiglio universitario, come corpo assolutamente inutile, e che anzi non può che produrre un ritardo nella spedizione degli affari che riflettono l'istruzione universitaria.

MENABREA. Je ne veux pas du tout contester les motifs que vient de développer monsieur le ministre pour démontrer que les Conseils universitaires doivent être abolis; je dis seulement que la circonstance dans laquelle on propose cette abolition est tout à fait inopportune. Les fonctions qui sont actuellement confiées aux Conseils universitaires, et qui ont été énumérées par monsieur le ministre, d'après la loi de 1848, sont assez importantes pour qu'elles exigent au moins un long examen.

Monsieur le ministre a parlé de l'administration confiée par la loi de 1848 aux Conseils universitaires et qui actuellement n'existe plus. Je sais que réellement l'administration des Universités a été enlevée aux Conseils universitaires; mais je ne sais pas si la chose a été faite légalement, et je crois que le ministre qui a opéré cette abolition des fonctions administratives des Conseils universitaires l'a fait par un simple décret royal. Je demanderai à ce sujet des explications à notre honorable collègue Farini, qui, je crois, est l'auteur de ce décret...

FARINI. Domando la parola.

MENABREA... qui a été aux Universités l'administration de leurs propriétés. C'est encore là une grande question à examiner s'il était convenable que l'administration des propriétés de l'Université dût être confiée au Ministère des finances, ou si elle devait rester entre les mains des Conseils universitaires.

Et à ce propos je dirai à monsieur le ministre qu'en France, où l'on a suivi pendant un certain nombre d'années,

depuis Napoléon I^{er}, le grand système de centralisation de l'organisation universitaire, on a vu que ce grand système, qui avait quelques avantages sous le rapport de la régularité, avait aussi le grand inconvénient de paralyser les grands corps universitaires qu'on appelle Académies, en leur ôtant la personnalité morale qui est un des éléments de la liberté et, par conséquent, de la prospérité de ces établissements.

D'après un décret impérial rendu, il y a, je crois, une année, le Gouvernement français a de nouveau donné aux Académies l'administration de leurs propres biens, qui leur avait été ôtée depuis l'époque du premier empire, et a reconstitué les corps académiques universitaires comme des corps moraux, qui actuellement ont leur existence propre et une administration jusqu'à un certain point indépendante.

A ce sujet monsieur le ministre fait des signes négatifs qui ne sont pas parfaitement justifiés. Je crois donc qu'il serait beaucoup plus opportun de réserver cette question à l'époque où l'on viendra à la discussion de la loi organique sur l'enseignement supérieur.

Du reste, je dirai qu'un autre motif pour lequel j'ai proposé qu'on supprimât dans cet article les Conseils universitaires, c'est que monsieur le ministre, reconnaissant un grand nombre d'inconvénients dans leur existence, aurait trouvé dans leur maintien provisoire une raison de plus pour hâter la présentation de la loi qu'il nous a promise sur l'enseignement supérieur, tandis que si aujourd'hui nous détruisons les Conseils universitaires qui, selon lui, sont un obstacle à la marche de l'instruction supérieure, qui sait quand nous aurons ce projet de loi sur cette partie de l'enseignement? Je doute que nous l'ayons dans une époque même encore assez éloignée. Je demande donc qu'on ne supprime pas les Conseils universitaires.

C'est une question qui exige une discussion beaucoup plus longue que celle qui a lieu en ce moment. De plus, en ajournant cette suppression, ce sera un motif pour monsieur le ministre de présenter plus promptement au Parlement un projet de loi pour la constitution de l'enseignement supérieur.

FARINI. Credevo di aver finito di parlare in questa discussione quando l'onorevole Menabrea mi ha invitato di nuovo a rompere il silenzio. Fra le impensate vicende di questa discussione è questa di essere dopo cinque o sei anni chiamato in colpa di aver violata la legge allorquando io, d'accordo col mio collega d'allora il ministro della finanza, che è l'attuale presidente del Consiglio, proposi a S. M. di torre l'amministrazione dei beni all'Università di Torino, e darla al ministro della finanza.

Io non solo credo che quel decreto fosse legale, ma credo che fosse illegalissima, incostituzionalissima l'amministrazione dei beni dell'Università fatta da un corpo che non poteva stare a sindacato nè della Corona nè del Parlamento.

L'Università, come corpo morale, con beni propri, aveva cessato di esistere da lunghissimo tempo: d'altra parte lo Stato non solo suppliva alle spese dell'Università, ma si può dire che vi provvedeva interamente, essendochè ogni anno nei bilanci dello Stato fossero stanziati le somme necessarie all'insegnamento superiore dell'Università. Ora io non credo che si potesse costituzionalmente lasciare amministrare una parte del patrimonio dello Stato senza verun sindacato pubblico, senza il sindacato che hanno tutti gli altri patrimoni dello Stato.

Del rimanente sono costretto a dire che vi erano anche altre ragioni, le quali dovevano condurre un ministro della Corona a torre l'amministrazione al corpo universitario. Debbo dire francamente alla Camera oggi, giacchè ci sono costretto,

che moltissimi e gravissimi abusi erano in quell'amministrazione.

Ogni anno alla Camera venivano i bilanci dello Stato, e nel *passivo* erano le somme che lo Stato spendeva per l'insegnamento superiore: ma l'*attivo*? e il modo in cui era amministrato? e la disposizione delle rendite che da quest'attivo provenivano? L'ha mai visto nessuno in questa Camera prima di quel decreto?

Mantengo adunque (e mi dispiace che non sia presente il ministro delle finanze, che potrebbe dare molti maggiori schiarimenti alla Camera), mantengo adunque non solo la legalità e la costituzionalità di quel decreto, ma porto tuttavia opinione che fosse incostituzionale la sottrazione di quelle rendite dello Stato al sindacato del Parlamento. Con che ho risposto al deputato Menabrea.

DELLA MOTTA. La Camera può vedere quanto sia grave il punto di cui si tratta, dalla gravità della quistione nella quale si cadde solo per incidente: cioè la quistione circa il decreto testè citato dall'onorevole Farini. Io ho già negli scorsi giorni più volte avvertito che la legge attuale tendeva in sostanza a sopprimere tutte le Università speciali; senza fare precisamente quello che han fatto i decreti del primo Impero francese che hanno costituito una sola Università per tutto lo Stato; che questa legge, senza dirlo chiaramente, veniva però indirettamente formolando un tal piano d'amministrazione e d'istruzione che ne dovesse in realtà riescire concentrata tutta l'amministrazione nel solo Ministero, di modo che le Università speciali di Torino, di Genova, di Sassari e di Cagliari, non rimanevano più che come un membro del corpo insegnante, senza alcuna entità loro propria. Io credo che questo punto sia, e per sè stesso in astratto, e per le circostanze e le conseguenze pratiche, importantissimo; e che dovrebbero porvi mente assai quelle parti dello Stato che finora ebbero Università proprie: perchè potrebbe poi divenire più facile l'abolire quegli istituti speciali, calcando la via iniziata coll'averli spogliati già delle loro proprietà. Certamente fu già un gran passo questo di avere spogliati questi enti morali, queste Università delle loro proprietà ed avere portate queste sotto l'amministrazione finanziaria, come se fossero beni demaniali, mentre non lo erano mai stati. Erano quelli beni conferiti loro da antichi Governi, da generosità private, da concordati colla Chiesa: e diffatti anche molti beni ecclesiastici e beneficiari furono secolarizzati ossia applicati alle Università diverse per fare a queste una dotazione e un patrimonio speciale, e non per arricchire il demanio. Onde è che questi corpi erano enti speciali, proprietari e possessori di quei patrimoni allo scopo particolare per cui esistevano tali enti speciali, non a profitto solo dello Stato in generale, ma a profitto particolare e precipuo di quelle provincie che formavano il circondario di quelle Università.

Nel trattato di Parigi, quando si discussero e si stabilirono le indennità a darsi dalla Francia ai Governi nuovamente ristaurati e che venivano separati dalla Francia, furono dati, io credo, se non quindici milioni, certamente tredici all'Università di Torino; non al Governo, all'Università a titolo d'indennità dei beni che l'impero francese aveva assorbito secondo il suo sistema, per cui aveva creata una Università sola e in questa assorbito tutte le altre dei paesi soggetti a lui. Quei quindici milioni non furono conglobati cogli altri fondi che si sono dati alle finanze, a titolo di tante altre indennità, ma bensì furono dati propriamente all'Università di Torino, e questi fondi furono mantenuti separati per lungo tempo.

Io non so poi come il Governo passato li avesse impiegati, ma furono per alcuni anni depositati a parte presso le fi-

nanze, ma come capitale, non di queste, ma dell'Università di Torino. Quanto alla ragione che l'onorevole Farini addusse anche in appoggio del suo sistema che, in sostanza era cosa incostituzionale, era una anomalia che queste Università avessero fondi propri, io osserverò che non c'è niente d'incostituzionale che un ente morale abbia fondi propri.

È naturale che quando un ente morale, fondato con uno scopo di utilità pubblica, non si trova avere fonti sufficienti per soddisfare a questi bisogni, è naturale, dico, che il Governo lo sussidi e gli fornisca i maggiori mezzi opportuni: e questo sistema niente strano è quello che fu seguito dal nostro Governo rispetto all'Università sino al 1848 ed in parte fors'anche dopo.

Il bilancio dello Stato veniva in sussidio alle Università per le loro spese, ma le Università cominciavano a valersi dei fondi propri nonchè di quelli che potevano pervenirle per diverse vie, per diritti di esami e simili fonti di riscossione. Per contro, il fare il trapasso di questi fondi dai corpi morali, che li possedevano, alle finanze, il dichiararli demaniali, è una quistione di massima che certamente tocca assai più da vicino il diritto costituzionale e quello di proprietà, e non si potrebbe mai tenere per definita con un semplice decreto.

Qualunque pertanto fossero le ragioni che hanno potuto consigliare in linea provvisoria quel decreto, il diritto non ha mai potuto essere alterato.

Certo fu un gran fatto quello di togliere per puro decreto l'amministrazione di quei beni ai corpi che l'avevano per legge; sia pure che ciò si operò forse perchè il ministro dell'istruzione pubblica d'allora credette che fossero men bene amministrati, ma da ciò non ne venne altra conseguenza se non che le finanze legalmente amministrarono di fatto quei fondi. Ma se la cosa fu forse utile quanto al modo di gestione di quelle sostanze, e fu compiuta con quel decreto, compiuta nel fatto, non potè esserne alterato il diritto, ed io credo che le Università di Torino, di Genova, di Cagliari, di Sassari, avrebbero ancora davanti i tribunali intatti i loro diritti sopra quei fondi.

La cattiva amministrazione è certamente una cosa a cui il ministro può e deve provvedere; egli ha creduto di far bene dandone l'amministrazione al demanio; forse avrebbe potuto provvedere in altro modo. Ma intanto io dico che il diritto rimase intatto a fronte del decreto, o per lo meno questa è una quistione gravissima da considerare sotto molti aspetti, e non da decidere in via indiretta, e per incidente, come ora si vorrebbe, in una legge che di sua natura non ne deve parlare.

Venendo ora a considerare la soppressione dei Consigli universitari sotto un altro aspetto, io convengo che, avendo questa legge come fu presentata e finora votata già tolte e altrimenti distribuite molte delle principali attribuzioni che prima formavano le incumbenze di questi Consigli, non sarebbe adesso facile improvvisare nuovi articoli per questi Consigli universitari. Capisco che si è voluta fare una qualche economia col proporre la soppressione, ma non è men vero che si presenti qui al momento dell'abolizione di questi Consigli il gran principio della personalità delle Università che essi rappresentano, secondo l'espressione dell'articolo 21 della legge del 4 ottobre 1848; dal che la quistione se con questi non venga ad essere abolita la morale entità di questi corpi. Io credo che venga abolita, perchè in sostanza questi corpi quale esistenza avranno ancora, essendo tutti incentrati nell'amministrazione del Consiglio superiore e del Ministero? Io dico poi ancora che temo assai che rimanga molto poco provvisto al regolamento anche scientifico e disciplinare di questi

corpi; io domando se il ministro da Torino ed il Consiglio superiore con lui potranno sorvegliare attivamente tutto l'andamento delle Università di Cagliari e di Sassari (non parlo nemmeno di quella di Genova che è più vicina) e regolarne il personale e governarne la disciplina. So bene che ci sarà in ciascuna di quelle Università un rettore o qualche altra autorità locale; ma un uomo solo in un'Università sarà anche poco autorevole, sarà molte volte imbarazzato, non vorrà prendere sopra se stesso delle gravi disposizioni disciplinari, mentre pure l'aver ordini dal centro richiederà un tempo assai ragguardevole.

In questo senso io credo sarebbe stato d'uopo per lo meno di formare le Accademie alla francese, la qual cosa io non approvo, o un che di simile: in quelle almeno avvi un corpo consulente, e il rettore può autorizzarsi anche col consiglio d'altri dalla legge preposti a quel regime. Non parlerò oltre di questo sistema, il quale d'altronde, come dissi, non entrerebbe nelle mie viste; solo lo accennai per far vedere che l'abolizione dei Consigli universitari lascia men provvisti sul luogo gl'interessi scientifici e disciplinari, cui poco prontamente può in certe urgenze provvedere l'autorità centrale. Quindi ripeto che la Camera deve avvertire al peso, al valore di questa disposizione, la quale ha la gravità morale di uccidere, a parer mio, le Università, di dar loro cioè quell'ultimo colpo che materialmente era stato preparato col torre loro i beni, e che ora si compie col togliere loro la rappresentanza morale a un tempo e materiale.

DEMARIA. Domando la parola.

DELLA MOTTA. Un altro ordine di considerazione merita la quistione presente, ed è che in conseguenza del sistema proposto si viene almeno implicitamente a confermare un decreto che ebbe virtù di fatto, e che ora non discuto, dandogli virtù di diritto, e facendo che tutti quei beni che prima erano patrimonio delle Università, pervenuti ad esse in altri tempi da diverse fonti, divengano demaniali; dimodochè mentre gli antichi Sardi, Genovesi e Torinesi hanno creduto di conferire i loro beni ad istituti scientifici, possa venire col tempo un Governo che li trasmuti a servizio d'istituti d'altro genere per nulla corrispondenti all'intenzione di quegli antichi fondatori.

Anche su questo punto gravissimo io richiamo dunque l'attenzione della Camera; e sebbene io comprenda che si richiedono modificazioni agli attuali Consigli universitari, credo nondimeno che il caso sia abbastanza grave perchè queste modificazioni, per quanto sono necessarie, siano indicate in questa stessa legge.

Lascierò volentieri che la Commissione improvvisi fin d'ora qualche emendamento, se lo crede, o pensi a maturarlo e riferirne, e spero che la Camera prenderebbe, in tal bisogno, pazienza per la dilazione, ove fosse necessario perciò di rimandare al progetto della Commissione. Intanto vorrei che nulla fosse pregiudicato alla decisione delle quistioni più sostanziali, cioè della personalità di questi corpi, delle proprietà loro ed alle altre simili quistioni, intorno a cui credo che si dovrebbe per lo meno aspettare a dare con tutta maturità di giudizio una decisione quando verrà la legge sull'ordinamento generale dell'insegnamento superiore, come venne proposto dall'onorevole Menabrea.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Qui si è voluto complicare d'assai la quistione, facendo entrare in una quistione d'opportunità, cioè se convenga ancora conservare il Consiglio universitario come ordigno utile e necessario nella direzione delle scuole universitarie, facendo entrare, dico, la quistione della personalità universitaria, e si è ap-

puntato d'illegalità il decreto del 2 febbraio 1852, emanato dal ministro d'allora, l'onorevole nostro collega Farini, inteso ad affidare definitivamente l'amministrazione dei beni universitari al Ministero delle finanze.

La quistione è senza dubbio gravissima, e non credo che si possa trattare per incidente in occasione di una legge, fosse pure quella sull'insegnamento superiore; sarebbe piuttosto il caso di trattarla per mezzo di un'interpellanza speciale, qualora si volesse farne una questione grave; e sarebbe niente meno che imputare al ministro di avere violata la legge sacrosanta di proprietà. Ma io credo che gli onorevoli preopinanti versino in un grande errore. Io supposevo che l'onorevole Della Motta, il quale per la sua lunga ingerenza nelle cose della pubblica istruzione ebbe campo di rovistare tutte le leggi relative ad essa, avrebbe dovuto ricordarsi degli atti anteriori, coi quali si venne a togliere all'Università, come ente morale, l'amministrazione de'suoi beni. Io procurerò di richiamarglieli alla memoria. Già fin dal 1847, quando si è creato il dicastero della pubblica istruzione colle lettere patenti del 30 novembre si è stabilito all'articolo 3:

« Lo stesso dicastero avrà un bilancio attivo e passivo il quale comprenderà tutte le entrate e tutte le spese delle nostre Università, ed altre riferibili all'istruzione pubblica.

« La contabilità di tali entrate e spese sarà affidata all'azienda dell'interno, nella conformità che ci riserviamo di determinare sulla proposta del nostro primo segretario di Stato delle finanze. »

Dunque con queste lettere patenti è già tolta al corpo universitario l'amministrazione di queste proprietà. Nel 1848 poi uscirono altre lettere patenti, in data del 18 gennaio, colle quali è stato ito all'articolo 2 che « Le rendite e le spese summentovate faranno parte dell'attivo e del passivo delle regie finanze, e le une e le altre saranno soggette a tutte le leggi e le discipline generali in materia economica, salvo che l'amministrazione degli stabili e delle rendite proprie di ciascuna Università rimane conservata alle Università medesime, ecc. »

Dunque si vede che sin d'allora l'amministrazione delle proprietà non era più riservata alle Università, ma deferita allo Stato; soltanto si conservava ancora sotto la responsabilità del ministro dell'istruzione pubblica la facoltà di regolare le spese.

Tale era lo stato delle cose, quando l'onorevole Farini, che nel 1852 teneva il portafoglio della pubblica istruzione, d'accordo col ministro delle finanze, il conte di Cavour, addì 2 febbraio di quell'anno faceva emanare il decreto a cui alludeva testè l'onorevole Menabrea, nel quale all'articolo 2 è dichiarato quanto segue:

« L'azienda generale delle finanze iscriverà sul bilancio attivo il prodotto degli immobili, delle rendite, dei crediti e degli altri proventi menzionati all'articolo precedente.

« I prodotti di ciascuna Università saranno iscritti in articoli distinti.

« Art. 3. L'amministrazione che con questo decreto viene affidata all'azienda generale delle finanze comprende anche i beni ed i redditi d'ogni natura provenienti da lasciti fatti a favore delle singole Università, a giovamento dell'istruzione pubblica.

« Verranno però nel bilancio attivo annotate le destinazioni speciali ed i pesi inerenti a detti lasciti. »

Questo è un atto di pura applicazione delle lettere patenti del 1847 e 1848, colle quali erano incamerati questi fondi e unicamente si conservava un Consiglio universitario, il quale restringevasi a fare le spese nel modo che veniva stabilito nel

bilancio dell'istruzione pubblica, e il ministro era desso che ordinava queste spese e che presentava questi conti.

L'onorevole mio predecessore riconobbe che nella riscossione delle rendite lasciata in balla di questi corpi universitari, non che nell'uso per essi fatto dei locali, si erano introdotti non pochi abusi, ed abusi gravissimi per cui le rendite rimanevano considerevolmente scemate; e notisi che di questi abusi non sono ancora neanche al presente scomparse totalmente le tracce. Egli stimò quindi che si dovesse togliere al corpo universitario anche la direzione, ossia l'amministrazione delle rendite suddette per affidarla al demanio. Ma questo non fu altro che un atto amministrativo, perchè l'incameramento era già stato consumato colle lettere patenti del 1847 e del 1848.

Da ciò non segue, o signori, che le Università sieno state assolutamente spodestate delle loro proprietà. Il Governo con quegli atti non ha certo inteso di confondere le proprietà delle Università con quelle dello Stato in modo da non potere conservare distinte per ogni Università le rispettive entrate; esso non ha fatto che attrarre a sé l'amministrazione per renderla più proficua.

In prova di ciò noterò come, non ha molto, il ministro dell'istruzione pubblica avendo saputo che in Sardegna dovevano mettersi in vendita alcuni beni universitari, chiese, a questo riguardo, spiegazioni, facendo osservare che tali beni appartenevano a quella data Università, e che la vendita di essi, senza una particolare intelligenza col ministro dell'istruzione pubblica, avrebbe potuto pregiudicare gl'interessi materiali dell'istruzione. Al che il ministro delle finanze rispondendo, dichiarò esplicitamente che quei beni si vendevano perchè ciò era vantaggioso, onde diminuire le spese ed accrescere il prodotto netto; giacchè, nello stato in cui si trovavano quegli stabili, fruttavano pressochè nulla, e d'altronde sarebbe stata necessaria una ragguardevole spesa per restaurarli. Egli dichiarò inoltre che quella vendita non mutava per nulla i diritti che potevano competere alle Università riguardo alle loro proprietà; che si sarebbe per conseguenza tenuto distinto elenco di questi beni, affinchè in qualsiasi evenienza si potesse fornire rispetto ad essi un conto esatto.

Del resto, soggiungeva: siccome i proventi di queste proprietà sono assai insufficienti per provvedere alle spese di ciascuna Università, alle quali deve supplire lo Stato, non è sicuramente il caso di conservare nel bilancio questa distinzione dei proventi che possono appartenere a ciascuna delle Università, e delle somme che bisogna aggiungere per supplire alle loro spese.

Vede dunque la Camera che la questione di proprietà non è con quest'atto, quantunque legale, in nessun modo pregiudicata, giacchè si mantengono sempre distinte nei registri amministrativi le proprietà di tutte e singole le Università.

A me pare di aver detto già fin troppo sulla questione attuale, perchè veramente non credo sia necessario di trattarla in occasione che si discute la presente legge. In quanto poi alle ragioni addotte per sostenere l'utilità dei Consigli universitari, io credo che non siano tali da indurci a cambiare lo stato delle cose, ed a dimostrare la necessità di aver qui ancora ad introdurre un capitolo per assegnare altre attribuzioni ai Consigli universitari; perchè la massima parte di queste attribuzioni sono già state con precedenti deliberazioni affidate ad altre podestà, per modo che bisognerebbe creare nuove attribuzioni onde investirne questi Consigli universitari.

L'onorevole Della Motta osservava che le Università, abbandonate a se stesse senza alcun Consiglio, non potranno

reggersi; che non è possibile, stando a Torino, farsi ad amministrare le Università di Cagliari, di Sassari e via dicendo. Ma l'onorevole preopinante non ignora che le Università, anche secondo questa legge, non sono abbandonate a se stesse; che vi è un rettore per tutta la parte disciplinare amministrativa, che vi è un vice rettore per poterlo coadiuvare e supplire all'occorrenza; che vi è una segreteria apposita con molti impiegati; che vi sono quattro presidi, uno per ogni facoltà; e che inoltre sonovi ancora i Consigli delle facoltà. Egli vede dunque che non c'è difetto di autorità locali e per la disciplina e per l'amministrazione di queste Università, e che potranno reggersi benissimo. Quindi l'andamento disciplinare, scolastico, amministrativo delle Università non solamente non ne avrà a soffrire, ma si ad avvantaggiarsene molto; perchè non vi saranno più tutte quelle lentezze che sonosi riscontrate finora per molte e molte attribuzioni affidate ad una sola podestà. Per lo passato bisognava continuamente attendere la convocazione di questi Consigli universitari, nè avveniva sempre che fossero in numero sufficiente per poter deliberare. E poi ad onta di ciò si vedeva che poca o nulla era l'opera di cotesti Consigli universitari; giacchè al postutto quanto veniva proposto dal consultore, otteneva sempre la loro approvazione. Ora invece del consultore vi è il rettore che farà esso le proposte. Nei casi dubbi esso prenderà consiglio e dai presidi delle facoltà e dal vice-rettore, ed, occorrendo, anche dalle altre persone che sono a capo della segreteria, secondo la natura degli affari.

Quindi non vi può essere alcun pericolo che le Università non abbiano una direzione regolare, stabile ed illuminata; anzi, il vantaggio che si otterrà si è che il rettore essendo responsabile dell'andamento dell'Università, e questa responsabilità non essendo, come per lo passato, sperperata tra diversi membri, in modo che finiva per iscompare affatto, le cose dell'amministrazione non potranno che assumere un molto migliore avviamento per l'avvenire.

FARINI. Io aggiungerò poche spiegazioni a quelle che il signor ministro ha dato or ora.

L'onorevole Della Motta diceva non essere incostituzionale che un ente morale possieda; nè io lo dico, ma domando a mia volta: esisteva egli un ente morale? È ciò che io non credo: io dico che la corporazione la quale aveva nome di Università era già distrutta da lungo tempo; l'Università di Torino, come altri Atenei che siamo usi a chiamare Università, da gran tempo non sono altra cosa che scuole superiori mantenute a spese dello Stato: questa è la condizione giuridica delle Università. Tanto è ciò vero che io vorrei avesse la compiacenza il deputato Della Motta di dire a me quali fossero gli amministratori di questa Università.

DELLA MOTTA. Era il magistrato della riforma.

FARINI. Il magistrato della riforma era già morto e trapassato quando io tolsi l'amministrazione dei beni al Consiglio universitario.

L'onorevole ministro ha or ora citata la legge che a ciò aveva in gran parte provveduto. Ma anche al tempo del magistrato della riforma, crede egli l'onorevole Della Motta che la personalità di ente morale fosse conosciuta per modo che esso operasse per volontà propria? Esso esisteva perchè così piaceva al sovrano: non perchè fosse un ente morale autonomo.

L'onorevole Della Motta può disputare se sia bene o no ristabilire codesti enti morali privilegiati che in altri tempi esistevano; egli può far queste ed altre dispute, ma parmi non possa imputare ad un ministro che è venuto dopo, molto dopo che questi enti erano distrutti, di aver tolto loro una

parte dell'amministrazione, la quale già per legge era stata in gran parte tolta prima.

Vorrei, giacchè si è parlato di costituzionalità, che l'onorevole Della Motta rispondesse a questo quesito: quando lo Stato fa spese per la pubblica istruzione, ha egli diritto o no di vedere quali ne siano i proventi? E se lo Stato ha questo diritto, chi è il sindacatore delle spese e delle rendite? È solo il Parlamento! Quindi non si poteva sottrarre agli ufficiali della Corona deputati ad amministrare le rendite pubbliche ed ai ministri responsabili l'amministrazione di una rendita dello Stato.

In questi termini è la questione: ed io sarei ben curioso di vedere chi verrebbe a citare questo ex-ministro incolpato di aver attentato a non so quale proprietà, chi verrebbe, dico, a citarlo davanti ai tribunali per farsi rendere ragione! Risponda a questa questione l'onorevole Della Motta, e quando avrà trovato questa persona, torneremo a discutere se l'ex-ministro sia incolpabile.

PRESIDENTE. Faccio osservare alla Camera che l'articolo 76 tratta dell'abolizione dei Consigli universitari, e che perciò la questione ora sollevata non può aver con essa molta relazione: pregherei pertanto gli onorevoli oratori che sono iscritti a limitarsi al soggetto dell'articolo.

La parola spetta al deputato Tola.

TOLA P. Prendo la parola per associarmi alle idee espresse dagli onorevoli Menabrea e Della Motta. Soltanto io bramerei che in queste disposizioni transitorie fosse introdotto un articolo, una dichiarazione qualunque che assicurasse il paese, che coll'abolizione dei Consigli universitari non si intende punto di pregiudicare nell'avvenire l'esistenza delle Università nelle diverse parti dello Stato. (*Rumori*) Io dico che è necessario d'introdurre questo articolo perchè l'esistenza dei corpi morali o si riguarda dal lato morale della loro personalità giuridica, o si riguarda dalla parte dei mezzi materiali che hanno per esistere: se si riguarda dalla parte dei mezzi materiali, abbiamo già udito che i medesimi sono stati tolti alla esclusiva disposizione delle rispettive Università per incorporarli, o quasi incorporarli nel demanio, e farne un'amministrazione generale come tutti gli altri redditi dello Stato. Dunque in questa parte gli enti morali delle Università hanno perduto uno dei mezzi della loro esistenza giuridica.

Viene la parte morale, e coll'articolo 76 certamente questa parte si colpisce, perchè si dice che sono aboliti i Consigli universitari. Che cosa infatti sono o rappresentano i Consigli universitari? In virtù della legge del 4 ottobre 1848 essi sono subentrati all'antico magistrato della riforma...

Voci. No! no! (*Mormorio*)

TOLA P. Prima che venisse la legge del 4 ottobre 1848 le Università da chi erano rappresentate? Dal magistrato della riforma, e ne darò le prove. Il magistrato della riforma nominava il suo cassiere in ogni Università, nominava il suo contabile, il suo controllore, faceva amministrare gli affari dai suoi dipendenti: conseguentemente prima del 1848 era il magistrato della riforma che rappresentava quest'ente giuridico.

Mi limito per ora alle Università di Sardegna, e prego il signor ministro mi sappia dire come dunque si amministravano prima del 1848 i beni di quelle Università. E se non è vero che gli ufficiali per amministrare le medesime erano nominati dal magistrato della riforma? Prima del 1848 le due Università di Sardegna avevano un'esistenza giuridica, dipendevano naturalmente dal Governo per tutto ciò che era di diritto; ma la loro esistenza era, se così posso esprimermi, assolutamente autonoma.

Vennero poi le disposizioni del 1847, e furono le prime; si creò il Ministero d'istruzione che fu il tutore degli studi in ogni parte dello Stato; si disse quindi che tutti i beni delle Università sarebbero amministrati dallo Stato. Poi vennero le altre patenti del 18 gennaio del 1848, colle quali si seguì lo stesso sistema, vale a dire che il Governo concentrò in se stesso l'amministrazione di questi beni. Venne finalmente la legge del 1848 e disse: in Sardegna gli antichi magistrati della riforma cessano di esistere e vi subentrano i Consigli universitari.

Ora i Consigli universitari in Sardegna è vero che in virtù di quelle lettere patenti del 1847 e decreto del 1848 non amministravano più; tuttavia, se rammenta bene il signor ministro, si era detto in una qualche disposizione che vi fosse un cassiere ed un esattore particolare per ogni Università. E siccome questo non potè attuarsi, fu demanato al tesoriere provinciale che, in una categoria apposita e distinta, ritenesse i redditi di ciascuna Università. Ciò prova che, sebbene il Governo avesse già decretato che tutto ciò che era reddito dell'Università rientrasse nell'amministrazione generale, però ancora aveva un certo riguardo all'esistenza giuridica di questi corpi.

Farò ancora osservare che in Sardegna le Università hanno una dotazione molto antica. Non parlo per ora di quella di Cagliari, che conosco poco, ma di quella di Sassari. Il signor ministro non ignora che tre benemeriti cittadini, il Fontana, il Vico ed il Canopolo, hanno dato all'Università vistosi fondi e non li hanno dati in genere per l'istruzione, ma a vantaggio dei cittadini di tutto il circondario per fondar cattedre di filosofia, di teologia, di leggi e di medicina. Di più essi hanno lasciato questi beni colla clausola specifica che, cessando questi istituti, i beni passassero all'ospedale di Carità. Vede dunque in qual grave questione noi entreremmo, se fin d'oggi adottassimo l'articolo 76 col quale sono aboliti i Consigli universitari che rappresentano le Università, senza sostituirvi nulla che in loro vece rappresenti quei corpi morali.

Io non dico che l'abolizione di tali enti sia la conseguenza legittima di quest'articolo, ma certamente vi può essere dubbio per l'avvenire. Le mie parole saranno quanto meno una protesta. Quando si verrà alla legge speciale sull'amministrazione degli studi superiori, sarà il caso di parlare delle Università e della loro esistenza; ma io dico che intanto non si deve pregiudicare questa questione.

Non entrerò nell'altra questione di costituzionalità od incostituzionalità. Questa è già stata trattata dall'onorevole Della Motta: dico però francamente che se io avessi dovuto rappresentare nel 1852 l'Università di Sassari, come la rappresentava prima, certamente me ne sarei appellato ai tribunali civili: come presidente del Consiglio universitario, che rappresentava il corpo, non avrei mai tollerato che si fosse compiuto quest'atto a pregiudizio del diritto che aveva quell'Università di amministrare le cose proprie. È vero che vi erano le precedenze, ma le medesime datavano dal 1847 e dal 18 gennaio 1848, e quindi erano anteriori allo Statuto ed al giure costituzionale, che garantisce tutte le proprietà, e perciò anche quelle delle Università. Dico dunque che se gli altri membri del Consiglio universitario (ove io allora lo avessi presieduto) fossero stati del mio avviso, avrei ricorso ai tribunali.

Non nego però che, in un certo senso, avvi utilità a che si amministrino dallo Stato i redditi delle Università, o per la ragione anche che lo Stato sopprime in molta parte al loro mantenimento: ma se si discorre del diritto, se cioè le Università avessero o no, come corpi morali, diritto di posse-

dere, e se siasi violato il diritto di proprietà coll'averle private di tale amministrazione, si viene a toccare ad una questione assai grave, che non è qui il luogo di trattare, nè io tratterò.

Pongo pertanto fine dicendo: che io credo che il Governo non avrà inteso con queste disposizioni transitorie pregiudicare nè punto nè poco all'esistenza giuridica delle varie Università stabilite nello Stato, e nemmeno avrà inteso pregiudicare al diritto che hanno tutti i cittadini di avere, per quanto è possibile, nel loro proprio paese, o non molto lontano, il mezzo di poter fare gli studi e conseguire i gradi accademici, coi quali possono iniziarsi nelle professioni civili e liberali. Io credo bene che con questa legge non s'intenderà pregiudicato un tal diritto, ma intanto esprimo il desiderio che si aggiunga alla legge una qualche disposizione o parola la quale rassicuri i paesi dove esistono Università di studi, che niente s'intende pregiudicare all'esistenza presente o futura di questi stabilimenti.

DEMARIA. Se l'abolizione dei Consigli universitari riuscisse alla distruzione dei corpi che personificassero l'autonomia, la personalità delle Università che rappresentassero la loro esistenza di corpi morali, io comprenderei che si fosse sollevata l'attuale questione. Ma i Consigli universitari non hanno ora siffatta rappresentanza più di quanto l'avranno, per la loro soppressione, d'ora in poi il rettore, il vice-rettore, i presidi delle facoltà. Anzi i presidi delle facoltà potrebbero rappresentare molto più la vagheggiata autonomia delle Università, che il Consiglio universitario, perchè le Università in origine erano essenzialmente costituite dalla riunione di facoltà autonome e indipendenti le une dalle altre fino ad un certo punto; cosicchè presso di noi ebbero tale importanza che nel principio del secolo passato, sotto Vittorio Amedeo II, venne ai presidi di esse affidato per qualche tempo il governo di tutta l'istruzione pubblica dello Stato, mentre costituivano, sotto la presidenza del gran cancelliere, il magistrato della riforma.

Io credo poi che siamo molto lontani dall'averne nei Consigli universitari il così detto magistrato della riforma, il quale esercitava gli uffizi del ministro attuale dell'istruzione pubblica. Tale magistrato superiore costituito per il governo degli studi non era menomamente una magistratura esclusivamente propria dell'Università incarnata colla personalità, colla natura di ente morale della medesima. Il magistrato della riforma governava secondo le norme che riceveva dal ministro dell'interno, ed infatti le sue provvisioni più importanti si pubblicavano per organo del medesimo, e ne avevano la previa sanzione le disposizioni di minor conto promulgate in nome della riforma.

Certo coll'andar del tempo, l'influenza di persone eminenti, chiamate a far parte del magistrato della riforma, dopo cessato l'uffizio di gran cancelliere, diede, se non di diritto, almeno di fatto la supremazia quasi di ministro al presidente capo del magistrato della riforma sopra gli studi, ma essenzialmente questo rimase un organo del Ministero dell'interno per il governo dell'istruzione pubblica; cosicchè non si può assimilare menomamente i Consigli universitari attuali che circoscrivono la loro azione alle Università cui sono preposti col magistrato della riforma, che era un magistrato superiore esteso ad un ampio circondario di territorio dello Stato.

Quanto poi al pretendere che le Università nostre fossero corpi morali, autonomi ed indipendenti, io osservo che chi rappresentava questi corpi era un rettore di cui le attribuzioni erano molto più onorifiche (e direi quasi solamente onorifiche) che influenti nell'amministrazione diretta dell'Uni-

versità stessa. È vero che il magistrato della riforma nominava l'economista ed altri impiegati, tra i quali il tesoriere dell'Università (ma ciò soltanto per l'Università della Sardegna, perchè il tesoriere dell'Università di Torino era sempre nominato direttamente dal potere superiore), ma li nominava non perchè fosse capo di un'amministrazione autonoma ed indipendente, ma perchè il potere superiore aveva delegato a questo magistrato la nomina degli impiegati subalterni, come in modo analogo avveniva in altri dicasteri.

Io credo pertanto che non possa dirsi così intimamente legata l'esistenza dei Consigli universitari coll'idea che alcuno si fa dell'antica autonomia e personalità della natura di corpo morale dell'Università, sicchè debba dirsi che dall'abolizione di questi Consigli universitari venga pregiudicato un principio che in altra legge dovrà disputarsi; poichè non è in questa legge che deve agitarsi la questione importante, se sia da stabilire che le Università costituiscano corpi morali, oppure che siano immedesimate nell'amministrazione pubblica; ciò dovrà discutersi quando si tratterà della legge sull'ordinamento universitario.

Del resto, io noterò che i ragionamenti che sonosi fatti sopra la natura di corpo morale delle nostre Università sono fondati molto sull'idea della costituzione delle Università antiche del medio evo. Certo le antiche Università sorsero dallo spontaneo concorrere di uomini dotti che si traevano attorno scolari e che ebbero poi privilegi, per cui costituirono le loro scuole in Università: ma presso noi tutte le Università furono iniziate dallo Stato.

L'Università di Torino fu fondata, come si sa, dal principe Ludovico nel principio del secolo decimoquinto; l'attuale Università di Genova ebbe la sua origine nel 1815, in forza del patto di Vienna, in cui era stabilito doversi conservare in Genova una Università come quella di Torino; le Università di Sardegna ebbero origine da quell'alta mente del Bogino che in ciò realizzò le viste di Carlo Emanuele III, e...

ASPRONI. Bogino le reintegrò.

DEMARIA... le ricostituì come l'Università di Torino; prima erano tutt'altra cosa.

D'allora in poi queste Università continuarono ad essere i mezzi con cui lo Stato provvedeva all'istruzione pubblica. È vero che entrarono lasciti particolari ad accrescere i redditi di esse; ma di questi lasciti particolari se ne giovò il Governo per scemare il concorso con cui egli aiutava l'andamento di queste Università.

Tutte le Università del regno ebbero lasciti particolari; il Governo, invece d'incamerarli, lasciò che esse amministrassero direttamente questi beni; ma tale amministrazione non costituiva in corpi autonomi od indipendenti queste Università.

Bisogna poi notare che taluni dei beni che costituirono le dotazioni di queste Università erano di proprietà dello Stato. Per esempio, l'Università di Torino, di cui citava l'onorevole Della Motta il vistoso credito verso le finanze dello Stato, in seguito alla liquidazione francese, come aveva essa acquistata questo diritto? Lo aveva acquistata in seguito a che la Commissione esecutiva del Piemonte, in uno degli effimeri reggimenti repubblicani che avemmo nel fine dell'ultimo scorso secolo, composta, sopra tre membri, di due uomini splendidissimi, ornamento dell'Università di Torino, il Giulio ed il Botta, volendo restaurare l'istruzione pubblica, ma massime l'Università di Torino, e sottrarla al succedersi delle vicende politiche ed al pericolo di passare da un Governo all'altro, le costituì un patrimonio vistosissimo coi beni delle abbazie di Casanova, San Benigno e con altri, che costituirono per l'Università un reddito di quasi mezzo milione.

Più tardi l'impero s'impadronì di questo patrimonio, lo incorporò a quello dello Stato; ed è questo ed altri incorporamenti che diedero poi luogo alla liquidazione dei crediti di corporazioni ed istituti vari verso la Francia; così nacque anche la liquidazione d'un vistoso credito a favore dell'Università di Torino. La parte dei beni che erano effetti di lasciti fatti anteriormente all'Università era di poca importanza a fronte dei beni di Casanova, di San Benigno e di altri costituiti a dotazione della medesima e del collegio delle provincie. Si vede dunque che erano già beni dello Stato quelli che diedero luogo alla liquidazione di cui parlò l'onorevole Della Motta. Lo Stato con tali beni aveva creduto di provvedere al mantenimento delle Università. Cosicchè rientrando i medesimi nel patrimonio dello Stato, tornando le Università nella condizione in cui erano prima, cessarono a buon diritto di avere quelle dotazioni speciali. Io credo perciò che le nostre Università non siano da guardare sotto il punto di vista delle Università che ebbero origine spontanea, autonoma, non abbiano mai costituiti corpi dotati di personalità così indipendente dallo Stato, come avvenne delle Università, per esempio, d'Inghilterra, le quali sono veri corpi autonomi, sono come Stati nello Stato, sotto il rapporto dell'istruzione pubblica. Io credo che le nostre Università abbiano indole tutt'affatto diversa; io credo poi che, quand'anche si volesse sostenere che sia ancora da discutere se siano corpi morali o no, il sopprimere i Consigli universitari nulla pregiudichi questa questione. Sia pure l'Università rappresentata o dal Consiglio universitario o da un rettore e vice-rettore, o dai Consigli delle facoltà, rimane intatto il principio se debbano essere considerati corpi morali o no.

Perciò, malgrado le ragioni addotte in contrario, nulla osta a che dichiariamo soppresso il Consiglio universitario, il quale, come si è egregiamente osservato, rimane con questa legge perfettamente inutile; perchè le attribuzioni scientifiche saranno con molta maggior ragione esercitate dal Consiglio superiore e dai Consigli delle facoltà.

Le funzioni amministrative, stante la legislazione attuale che certo non può mutarsi sino alla discussione della legge sull'ordinamento universitario, sono così ridotte che un rettore, coadiuvato da un vice-rettore, le può ampiamente adempire. Io credo dunque conveniente, anche per ragioni di economia, che i Consigli universitari siano soppressi.

DELLA MOTTA. Io avrei molte cose a rettificare in fatto, per quanto mi sembra, circa le affermazioni degli onorevoli preopinanti. Comincerò dalle cose meno importanti e che sono forse le più facili a rettificare.

Ho l'onore di osservare all'onorevole Demaria che non mi pare esatto il dire che il magistrato della riforma non fosse quasi che una dipendenza dal ministro degli interni. Primieramente debbo osservare che il magistrato della riforma non aveva universale autorità su tutti gli studi nello Stato. Quando fu costituito la prima volta reggeva l'Università di Torino e gli studi nel Piemonte, cioè di tutta la terraferma.

Moltiplicatesi le Università, nondimeno sta in fatto che ogni Università aveva il suo speciale magistrato, indipendente l'uno dall'altro; il magistrato della riforma di Torino era speciale alla sola Università di Torino, nè aveva ingerenza veruna sulle altre Università. Esso non entrava punto in quelle di Sardegna, che costituivano un'amministrazione a parte, e quando fu aggregata al Piemonte la Liguria, fu posta colà una deputazione o magistrato apposito di cui era presidente il presidente capo della riforma di Torino, ma a titolo speciale, distinto da quello cui presiedeva il magistrato torinese.

La deputazione poi o magistrato dell'Università di Genova non esisteva che per un titolo particolare da sè. Erano tutte queste amministrazioni parziali. Che se l'onorevole Demaria rimonta sino alla prima istituzione del magistrato della riforma in Torino, ei mi insegnerà che questo aveva a suo capo la prima persona dello Stato, cioè il gran cancelliere, il che basta a far vedere che non era annesso al Ministero degli interni. Se poi osserveremo che cosa facessero questi magistrati proposti dalle Università singole, troveremo che facevano ciascuno due parti: primo, la parte di rappresentante dei diritti dei privilegi della universitaria amministrazione; secondo, la parte di direttore degli studi nel circondario di ciascuna Università.

Da questo rimarrà anche già avviata la risposta all'onorevole Farini, al quale dirò che io non ho voluto imputare niente, nemmeno in senso di cortesissima parlamentare imputazione, discutendo gli effetti giuridici del suo decreto del 1852. Se egli ha tenuto dietro al mio discorso, io ho detto che il traslocare l'amministrazione dei patrimoni delle Università singole poteva riguardarsi come misura di fatto, forse anche convenevole, ma che non si era con questo pregiudicato il diritto. Di questo ho parlato alla prima senza preparazione e senza avere sott'occhio il decreto, i di cui termini paiono invero restringersi al fatto amministrativo.

Ora l'onorevole Farini mi fa un altro quesito: se ho ben compreso, mi domanda se potrei sostenere la qualità giuridica di queste Università, necessaria in esse per poter amministrare; e se esse non hanno questa qualità, chi avrà l'amministrazione? Ei risponde: lo Stato. Ma io dico che lo Stato non poteva stornare dalle Università quei fondi, e attribuirli, per esempio, al Ministero della guerra o ad altro, perchè venivano da fondazioni speciali e costituivano una dotazione delle Università; ogni gran sezione dello Stato era provvista di una Università, e ogni Università di una dotazione, ed era diritto di quei paesi l'esigere che quella dotazione fosse spesa ivi per l'istruzione.

Il Governo poi, per favorire l'incremento dell'istruzione, contribuiva inoltre un tanto sul bilancio dello Stato, che andava come sussidio al bilancio delle Università che poi lo amministravano. Dunque questi corpi morali esistevano rappresentati da loro stessi e dai singoli magistrati che li reggevano e ne facevano gli interessi.

Nè si può dire che l'editto del 1847 costitutivo del Ministero d'istruzione pubblica abbia ucciso queste persone morali. Cosa fu quel Ministero? Il tutore generale delle Università, il capo dell'amministrazione di tutte le Università; ma non fu detto in esso che le singole Università perdessero il loro patrimonio, anzi fu ordinato che ne fosse conservata la divisione distinta nel bilancio di tal dicastero nuovo.

L'onorevole Farini non ignora che quel Ministero durò pochissimo, e fra le vicende dei tempi non si potè anzi in certo modo costituire, se non in seguito colla legge del 1848; onde la legge del 1848 è il più sicuro interprete in questa parte delle idee che si ebbero nel fare le regie patenti del 1847. Ora che cosa dice la legge del 1848? Dice espressamente che il Consiglio universitario provvederà per le singole Università all'amministrazione delle proprietà spettanti alla Università medesima, e rappresenterà l'Università negli atti amministrativi e giuridici (art. 19, 21). Dunque il legislatore che scrisse la legge del 1848, cioè stabilendo non ha creduto che la legge del 1847 avesse tolte le loro proprietà alle Università, nè tolta loro la personalità. Io ripeto quindi che questo punto gravissimo debbe essere molto più profondamente studiato; ma intanto io dico che credo probabilissimo,

anzi sicuro di poter sostenere che le Università ebbero sempre un vero stato giuridico come istituzioni morali, dirò così, di pubblica beneficenza, e che non perdettero la loro personalità e i loro beni, per quanto la legge del 1847 abbia loro posto a capo un supremo amministratore, il ministro; nello stesso modo che le opere di beneficenza non hanno perduto il proprio carattere personale e le loro proprietà, perchè colla legge del 1836 fu posto a tutelare tutte queste amministrazioni il Ministero dell'interno. Io affermo adunque che conservano ancora adesso i loro diritti sia di personalità, sia di morale esistenza. Io reputo poi che importa molto stabilire una riserva in questa legge, o almeno esprimerla in modo che questo principio non rimanga pregiudicato; altrimenti da questo comunismo delle Università, da questo incameramento di tutti i beni che fanno la dotazione dell'istruzione pubblica, possono venirne e ne verranno conseguenze gravissime.

Ora siamo in tempi in cui il bilancio fornisce assai più largamente che prima a questi istituti; ma se venissero tempi di mutazioni d'idee o di condizioni, il servizio dell'istruzione pubblica finirebbe per trovarsi senza diritti particolari e senza mezzi propri per sostenerli e rendere i servizi pei quali quei patrimoni loro erano destinati nelle diverse parti dello Stato.

Inoltre, allo stesso modo che ora si farebbe un incameramento di questi beni delle diverse Università, si potrebbe fare più tardi incameramento di tutti gli altri lasciti, di tutte le fondazioni per altre scuole fatte da particolari o da provincie e municipi; si potrebbero, per esempio, sfornare a tutt'altro uso i fondi dei posti gratuiti del collegio Carlo Alberto, la qual cosa poi a lungo andare produrrebbe un'esitanza nel fare fondazioni siffatte, perchè se i privati non vedranno con sicurezza che le loro intenzioni siano eseguite, se crederanno che il Governo possa applicare al demanio i beni da essi lasciati per lo scopo suddetto, saranno molto più lenti nel fare simili istituzioni.

Riassumendomi, dirò che io credo che l'esistenza di un Consiglio universitario con attribuzioni modificate secondo l'ordine della presente legge sia utile e per la scienza e per la disciplina, specialmente nelle Università più lontane. Non credo punto che il solo rettore o vice-rettore possa in certi casi avere tanta autorità da assumersi per sè solo l'odiosità di misure severe che possano essere prontamente necessarie; non credo nemmeno che un rettore od altra autorità isolata possa avere facilmente l'ascendente morale necessario per evitarle coll'autorità delle sue parole, quindi proporrei alcune variazioni le quali, senza turbare l'economia della presente legge, lasciano alle leggi speciali il discutere più a fondo questa quistione.

Si tratterebbe dunque di trasformare l'articolo 77 col dire:

« Fino alla promulgazione di una legge sopra l'insegnamento superiore saranno con regolamento speciale coordinate le attribuzioni dei Consigli universitari colle disposizioni della presente legge. »

Questo non pregiudica la quistione. Lascia al ministro la facoltà di attribuire provvisoriamente ai Consigli universitari quella parte d'ingerenza che crederà opportuna, ma intanto non toglie assolutamente la vita all'ente morale e mantiene riservata la quistione gravissima sia della proprietà, sia della personalità.

PRESIDENTE. Per l'ordine della discussione debbo rinnovare alla Camera l'osservazione che l'articolo 76 porta una variazione al corpo che amministrava l'Università, surro-

gando al Consiglio universitario altro corpo, altre persone; e che la quistione che finora si è discussa relativamente all'esistenza come corpo morale dell'Università, non è punto toccata in quest'articolo.

Io prego quindi gli onorevoli oratori che prenderanno la parola ad astenersi dal discutere una tale quistione per non prolungarla inutilmente e limitarsi alla quistione se il Consiglio universitario debba essere soppresso come si propone nell'articolo 76 o no. A questo riguardo vi è la proposta dell'onorevole Menabrea con cui si toglie precisamente quella parte dell'articolo 76 che porterebbe la soppressione dei Consigli universitari. Alla quale proposta mi pare subordinata quella dell'onorevole Della Motta testè letta, che avrebbe per iscopo, nel caso che non sia mantenuto il Consiglio universitario, di stabilire disposizioni analoghe per l'avvenire.

Metterò prima ai voti la proposta dell'onorevole Menabrea, poscia quella dell'onorevole Della Motta.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Se prima si vuol mettere ai voti la proposta dell'onorevole Menabrea, mi riservo di parlare dopo questa votazione, avendo io chiesta la parola sulla proposta dell'onorevole Della Motta e parendomi aver già risposto abbastanza all'onorevole Menabrea.

PRESIDENTE. L'onorevole Pareto ha facoltà di parlare.

PARETO. Io ho chiesta la parola non per ragionare sopra l'articolo, perchè parmi che siasi già a lungo discusso, ma solo per prender atto delle parole del signor ministro, il quale disse che nel parlare dei beni delle Università non aveva inteso per niente di ledere l'autonomia delle medesime. Io prendo atto di queste parole per viste future, perchè non vorrei con ciò che si venisse a dire la tale Università costa troppo, non ne facciamo più niente; ma costituiamo una sola Università.

Ho preso la parola per constatare che resti inteso che le singole Università continuano ad essere, per così dire proprietarie di questi beni a loro lasciati dai benemeriti che le dotavano. Aggiungo un'altra parola in risposta all'onorevole Demaria per dire che l'Università di Genova preesisteva alla riunione della Liguria al Piemonte.

L'atto del Congresso di Vienna del 1814 dice precisamente che sarà conservata l'Università di Genova, vuol dire dunque che esisteva prima di quell'atto.

DEMARIA. Chiedo la parola per un fatto personale.

Io ho accennato che esisteva già prima, ma dico che fu ricostituita nel 1815 alla foggia delle altre Università dello Stato. Certamente non vi è paragone tra la costituzione attuale dell'Università di Genova con quella che prima aveva.

PRESIDENTE. Il deputato Menabrea propone soltanto la conservazione del Consiglio universitario o anche di altri?

MENABREA. L'articolo 76 est conçu en ces termes:

« Sono aboliti il Consiglio superiore di pubblica istruzione, i Consigli universitari, le Commissioni permanenti per le scuole secondarie, ecc. »

Je demande que l'on supprime les paroles: *i Consigli universitari.*

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione.

SINEO. Domando la parola. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Il deputato Sineo aveva fatto pervenire al banco della Presidenza un emendamento, ma mi pare che ora non sia il luogo di porlo in discussione.

SINEO. Ho bisogno di dare qualche spiegazione prima che si voti sulla proposta Menabrea, ed ecco il perchè.

Quantunque nell'ordine degli articoli della legge la mia proposta debba venir dopo l'articolo che è formulato dalla Commissione, tuttavia io domanderei che si venisse a votare

prima sulla mia proposta, salvo poi a collocarla a suo luogo. La mia proposta si divide in quattro articoli. (*Rumori e interruzioni*)

So che la Camera trova già questa legge troppo lunga, e che debbe rincrescerle di allungarla maggiormente. Ma qualora venissero adottati i miei articoli, la legge sarebbe più lunga materialmente, ma sarebbe assai più breve nelle sue conseguenze per la libertà nazionale.

PRESIDENTE. Ecco gli articoli che propone il deputato Sineo:

« Sino alla promulgazione della legge che assicuri la libertà dell'insegnamento, i regolamenti dell'insegnamento pubblico non potranno essere sottoposti alla sanzione reale prima che sia sentito il voto del Congresso universitario.

« Il Congresso universitario sarà composto di 25 membri, 20 eletti dalle quattro Università del regno, cinque dagli elettori politici delle divisioni amministrative di Chambéry ed Annecy. (*Mormorio*)

« Il Congresso universitario sarà convocato dal ministro dell'istruzione pubblica nel tempo delle vacanze autunnali.

« Eleggerà nel suo seno un presidente ed un segretario. I membri del Congresso universitario non residenti a Torino riceveranno un'indennità di viaggio e di soggiorno che sarà determinata con decreto reale. »

SINEO. Dalla lettura che il signor presidente ha dato delle mie proposte, la Camera ha potuto rilevare quale sia il motivo per cui io desidero che la discussione e la votazione sopra i miei emendamenti preceda quella dell'emendamento dell'onorevole Menabrea. Se i miei articoli avessero l'onore di essere accolti dalla Camera, io non avrei difficoltà di votare l'articolo proposto dalla Commissione; ma sintantochè io sono incerto intorno all'esito degli articoli che propongo, il mio voto sarà contrario. I motivi del mio rifiuto sono già stati sviluppati da onorevoli oratori, di cui in gran parte adottò le conclusioni.

Io credo che noi dobbiamo una guarentigia alla stabilità degli studi. Dobbiamo sostituire una guarentigia a quella che loro si toglie colla legge attuale. Vi si propone di mettere l'ultima mano alla distruzione di quell'edificio universitario che pure era qualche cosa, che credo abbia fatto qualche cosa per il paese. Toglierlo, distrurlo, senza nulla edificare a sua vece; io credo che ciò facendo manchereste gravemente ai vostri doveri verso la nazione.

Volete che l'insegnamento universitario, l'insegnamento obbligatorio che sarà imposto dalla volontà del ministro a tutta la nazione, non abbia nessun sindacato nemmeno in quella larga parte che la legge lascia ai regolamenti? Il Consiglio che avete istituito (io non farò la critica di ciò che avete votato), questo Consiglio è tutto composto d'impiegati che dovranno stare ai cenni del signor ministro. Solo avete voluto dare un diritto di rappresentanza all'Università di Torino col mezzo dei cinque consiglieri straordinari nominati da questa Università. Io domando che almeno per la parte regolamentaria si faccia in favore delle altre divisioni dello Stato ciò che avete fatto per le divisioni che sono più specialmente rappresentate dall'Università di Torino.

E che diritto ha l'Università di Torino di imporre le sue idee, la sua volontà a tutto il resto del regno? In quanto a me mi glorio di essere figlio di questa Università, ho la massima riconoscenza a questo corpo del quale vorrei che si potesse mantenere interamente il valore. Ma io, cittadino torinese, debbo essere tra i primi a combattere quest'idea esclusiva, per cui si vuole che quel poco di rappresentanza che la vostra legge ammette sia riservata soltanto ai Torinesi. Io bramerei di poter

estendere l'ingerenza del Congresso universitario anche al personale del corpo insegnante e porre così qualche limite a quella triste ed assoluta amovibilità che rende tanto precaria la sorte dei professori. Riconosco tuttavia la difficoltà di toccare adesso questo argomento, dopo la lunga discussione che ha avuto luogo e dopo le risoluzioni state adottate dalla Camera. Ma in ciò che concerne la materia regolamentaria, credo che le vostre precedenti deliberazioni non siano per nulla inconciliabili con ciò che propongo.

Io vi ho citato come una delle assurdità, mi si passi la parola, come una delle assurdità (scusabile, perchè un uomo non potrà mai saper tutto) che occorsero in questi regolamenti universitari, quando abbiamo veduto che, allorchè lo studio del diritto canonico si rendeva più necessario agli uomini di Stato, fu quasi cancellato dall'insegnamento universitario. Questa non sarebbe sicuramente accaduta, se l'insegnamento universitario fosse stato rappresentato da chi poteva far valere le ragioni della scienza e dei grandi interessi nazionali che la scienza debbe tutelare.

Questo congresso non si radunerà, secondo il mio sistema, che in autunno. In questo modo i professori chiamati al Congresso non saranno disturbati nel loro insegnamento. Il Congresso non avrà che un voto consultivo. Sarà come il Consiglio di Stato rimpetto agli altri ministri, sarà come il Consiglio permanente di acque e strade dirimpetto al ministro dei lavori pubblici: non saranno che consiglieri; non potranno incagliare per niente l'andamento del Governo; non domanderanno che possano imporre la loro volontà al ministro. Il ministro faccia pure i regolamenti che crede, ma sotto la sua responsabilità; li sottoponga liberamente alla sanzione reale; ma prima di tutto questa responsabilità sia accertata per mezzo del voto del Consiglio universitario.

Voi vedete dunque, o signori, che io non domando da voi che un atto di giustizia per tutte le parti dello Stato. Non ho potuto nel mio emendamento formulare in termini identici la proposta per le varie divisioni dello Stato, perchè non tutte godono del beneficio di una Università speciale. Le divisioni che attorniano Torino le credo sufficientemente rappresentate, nel modo imperfetto in cui ammettiamo questa rappresentanza nell'Università di Torino. La Liguria ha la sua Università; la Sardegna ne ha due. La Savoia non avendo Università ha dovuto cercare il modo che questa parte considerevole dello Stato possa far sentire il suo voto nei congressi universitari. In questo modo credo che vi sarà una certa rappresentanza per tutte le parti dello Stato, e sarà molto minore l'inconveniente che risentirete nel dare l'ultimo crollo all'antico edificio universitario.

Egli è perciò, o signori, che io vi propongo di mettere in discussione e in votazione gli articoli da me formulati prima dell'emendamento Menabrea.

PRESIDENTE. Innanzitutto domanderò se la proposta del deputato Sineo è appoggiata.

(È appoggiata.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io non farò che porre in avvertenza la Camera che gli articoli testè proposti e sviluppati dall'onorevole Sineo non sono che una riproduzione dell'idea emessa dall'onorevole Menabrea, quando voleva creare cioè un Consiglio straordinario. La Camera ha già in massima deciso su quella questione.

Secondariamente farò avvertire che le attribuzioni che vorrebbe l'onorevole preopinante conferire a questo Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono già ora deferite al Consiglio superiore, oppure ad altre autorità; dimodochè bisognerebbe affidare identiche attribuzioni a corpi diversi.

Dirò ancora che il rimprovero che venne testè ripetendo l'onorevole Sineo riguardo al regolamento degli studi legali pubblicato nell'anno scorso, se veramente sono sussistenti i suoi appunti, proverebbe contro il suo sistema, poichè quel regolamento non è stato fatto nel senso della legge che discutiamo, ma è un'emanazione di quella che ci regge, e in conseguenza quel regolamento fu compilato, esaminato e discusso da tutti i corpi scientifici i quali reggono la pubblica istruzione, cioè dai Consigli delle facoltà, dal Consiglio universitario e dal Consiglio superiore; ebbe, in una parola, la sanzione di tutti i corpi che lo stesso deputato Sineo reputa necessari per tutelare il buon andamento e la stabilità della pubblica istruzione. Del resto è erroneo quanto egli asseriva essersi cioè quasi distrutto lo studio del diritto canonico, stantechè vi rimangono tuttora tre anni di studio consacrati al diritto canonico, mentre in nessuna parte d'Europa, credo s'impiega tanto tempo per questa parte del diritto.

Non dirò di più relativamente agli articoli presentati dall'onorevole Sineo; risponderò una sola parola riguardo alla proposta del deputato Menabrea, la quale tende a conservare i Consigli universitari.

L'onorevole Menabrea dovrebbe, per rendere più efficace la sua proposta, dimostrarne l'utilità; non limitarsi a proporre la conservazione dei Consigli, ma dichiarare quali ne saranno le attribuzioni, giacchè quelle che ora hanno sono state nei precedenti articoli deferite ad altre autorità; converrà dunque o ritirarle da queste per restituirle ai Consigli, o crearne per questi delle altre appositamente.

Osservo ancora che se le sue ragioni valgono per conservare i Consigli universitari, dovrebbe anche proporre la conservazione di tutti gli altri Consigli, della Commissione permanente, del Consiglio generale delle scuole; giacchè i Consigli universitari sono ora destinati ad amministrare l'insegnamento superiore non solamente nelle singole Università, ma nei loro circondari. Essi amministrano, e l'insegnamento superiore della Università dove risiedono, e tutte le scuole provinciali di teologia, di medicina, di diritto, le scuole da notaio e da procuratore, stabilite nei capoluoghi di provincia dove esistono.

Ben vede adunque che l'azione di questi Consigli si estende al di là dell'Ateneo in cui risiedono; ed hanno per conseguenza attribuzioni analoghe a quelle della Commissione permanente e dei Consigli d'istruzione pubblica. Se egli li vuol mantenere deve per le stesse ragioni proporre che si conservino e la Commissione permanente, e i Consigli generali d'istruzione, e poi riprodurre la legge del 1848 con qualche incaglio di più che risulterebbe dalle disposizioni già ammesse secondo il sistema della legge attuale.

Non posso adunque accettare nè la proposta dell'onorevole Sineo, nè quella dell'onorevole Menabrea.

PRESIDENTE. Anzitutto convien fissare se la Camera intende di deliberare prima sull'articolo 76, o sugli articoli proposti dal deputato Sineo. Pare a me che l'articolo 76 essendo stato discusso, ed essendo esaurita la questione, si possa, senza recare verun pregiudizio alla proposta fatta dal deputato Sineo, venire ai voti immediatamente; quindi se non vi sono opposizioni, comincerei dal porre ai voti la proposta Menabrea che tende a sopprimere le parole « Consigli universitari. »

MENABREA. Je demande la parole pour la position de la question.

Je déclare que je n'entends point séparer ma proposition de celle qui a été faite par mon honorable collègue Della Motta. Je conçois que dans les Conseils universitaires il y a

quelques attributions secondaires qui doivent être modifiées en vertu de la loi actuelle; mais je renverrai, à cet égard, au règlement proposé par l'honorable député Della Motta. De sorte que je ne sépare pas ma proposition de la sienne, et je crois qu'il serait bon que le président les mit aux voix simultanément, sauf à substituer ensuite l'article proposé par monsieur Della Motta, s'il était adopté, à l'article 76 du projet.

PRESIDENTE. In questo caso, siccome la proposta Della Motta si riferisce a quella del deputato Menabrea, si potrebbe anzitutto porre la prima ai voti, come quella che suppone l'accettazione della proposta soppressiva fatta dal deputato Menabrea. Se la proposta del deputato Della Motta sarà accettata, porrò ai voti quella dell'onorevole Menabrea.

Rileggo l'emendamento Della Motta :

« Fino alla promulgazione d'una legge sopra l'insegnamento superiore, saranno con un regolamento speciale coordinate le attribuzioni dei Consigli universitari colle disposizioni della presente legge. »

Pongo ai voti questa proposta, colla riserva di porre in seguito a partito quella del deputato Menabrea.

Chi è d'avviso d'accettare la proposta del deputato Della Motta voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Il deputato Menabrea insiste?

MENABREA. È inutile.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 76 :

« Sono aboliti il Consiglio superiore di pubblica istruzione, i Consigli universitari, le Commissioni permanenti per le scuole secondarie, il Consiglio generale per le scuole tecniche ed elementari, i Consigli provinciali per le scuole elementari, e le cariche di rettore e di consultore nelle Università, d'ispettore generale della Sardegna per le scuole elementari, e degli ispettori per le scuole secondarie, creati dalla legge 4 ottobre 1848. »

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

Ora verrebbero le proposte del deputato Sineo. Le rileggo :

« Sino alla promulgazione della legge che assicuri la libertà dell'insegnamento i regolamenti dell'insegnamento pubblico non potranno essere sottoposti alla sanzione reale prima che sia sentito il voto del Congresso universitario. »

« Il Congresso universitario sarà composto di 25 membri, 20 eletti dalle quattro Università del regno, 5 dagli elettori politici delle divisioni amministrative di Chambéry ed Annecy. »

« Il Congresso universitario sarà convocato dal ministro dell'istruzione pubblica nel tempo delle vacanze autunnali. »

« Eleggerà nel suo seno un presidente ed un segretario. I membri del Congresso universitario non residenti a Torino riceveranno un'indennità di viaggio e di soggiorno che sarà determinata con decreto reale. »

La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Risponderò brevemente agli appunti del signor ministro. Egli crede che la questione sia già dalla Camera giudicata, ed a me pare che egli s'inganni. La Camera ha creato un Consiglio universitario con attribuzioni determinate. Il Congresso universitario di cui io propongo la convocazione è pienamente conciliabile col Consiglio universitario rivestito di tutte le attribuzioni che gli avete concesse, nello stesso modo appunto che è conciliabile l'esistenza del Consiglio di Stato con quella del Congresso permanente d'acque e strade.

L'instituzione di questo Congresso permanente è antica, e nessuno mai ha proposto di distruggerla; nè il ministro dei

lavori pubblici ha creduto che la sua responsabilità cessasse perchè è attorniato d'uomini eminenti nella scienza delle costruzioni. Così pure ci può essere un Consiglio universitario che faccia in parte le funzioni di Consiglio di Stato dirimpetto al ministro dell'istruzione pubblica, e vi può essere un Congresso universitario che rappresenti le attribuzioni del Congresso permanente presso il suddetto dicastero.

Io domando che a questo Congresso autunnale della scienza siano sottoposti i regolamenti, affinché noi non ci vediamo esposti ad avere regolamenti ispirati da idee troppo transitorie e qualche volta anche erronee, come sono troppo facilmente le idee individuali. Molto meno poi posso ammettere che il solo Consiglio universitario, nel modo in cui l'avete composto con elementi essenzialmente torinesi, debba formulare i regolamenti per tutto il regno, quando non rappresenta che la scienza di una frazione di esso. Noi non dobbiamo creare questo monopolio; ed io appunto vi suggerisco il modo di evitarlo chiamando i rappresentanti di tutte le parti dello Stato a venir a dare il loro voto su questi regolamenti.

In quanto poi alla quistione speciale dei regolamenti a cui io ho accennato, e che, a mio avviso, conteneva una lamentevole contraddizione, il signor ministro si giustifica dicendo che egli ebbe il parere dei rappresentanti della scienza universitaria. Ma io tengo per fermo che se questo parere si fosse dato da rappresentanti liberamente eletti da tutte le Università dello Stato, come io propongo, non sarebbe stato favorevole al regolamento sancito per l'insegnamento del diritto canonico.

Il signor ministro dice che non vi è nazione in Europa ove l'insegnamento del diritto canonico sia protratto oltre i tre anni come si fa ora presso di noi. Io gli rispondo che non vi è nazione in Europa che abbia una Cassa ecclesiastica; che non tutte le nazioni del mondo hanno una religione dello Stato; che non tutte hanno nei collegi un direttore spirituale; che non tutte hanno fra i reggitori dell'insegnamento pubblico dei direttori spirituali.

Quando noi diamo tanta influenza alla religione cattolica, mi pare sia anche giusto che noi sappiamo di certo che s'insegna la religione come fu sempre intesa nel nostro paese, non come la può intendere individualmente un ministro il quale succeda ad un altro, forse di pensieri affatto opposti. Quindi anche sotto questo rapporto è di somma importanza l'aver un Congresso permanente che possa dare il suo parere sui regolamenti relativi a questa delicatissima materia.

Ma questa non è che una delle materie le quali fanno soggetto del mio emendamento. Io credo che, trattandosi di regolamentare tutto lo Stato, è giusto che, in quel modo che si può, lo Stato sia sentito. È vero che le leggi sono portate al Parlamento, ma le leggi lasciano un larghissimo campo alla materia regolamentare, e non ci è motivo per cui questa materia non sia fornita di alcune guarentigie onde poi non si possa cadere in quegli errori che producono talvolta effetti deplorabili e non sono sempre facili a ripararsi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte della proposta del deputato Sineo, facendo riserva intorno al luogo in cui dovranno poi collocarsi questa e le altre parti:

« Sino alla promulgazione della legge che assicuri la libertà dell'insegnamento, i regolamenti dell'insegnamento pubblico non potranno essere sottoposti alla sanzione reale prima che sia sentito il voto del Congresso universitario. »

(Non è adottata.)

Rileggo la seconda parte per porla ai voti.

SINEO. Non essendo stata adottata la prima parte, ritiro le altre.

PRESIDENTE. « Art. 77. Tuttavia il Consiglio superiore ed i Consigli provinciali resteranno in ufficio finchè non saranno rinnovati in conformità della legge presente.

« Ad essi sono provvisoriamente e rispettivamente devolute le facoltà e le cure conferite da questa legge al nuovo Consiglio superiore ed alle deputazioni provinciali. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io proporrei dapprima che si dicesse: « i Consigli provinciali d'istruzione, » per distinguerli dagli ordinari. Poi si potrebbe forse dir meglio « restano in ufficio finchè non siano, » perchè veramente qui c'è continuazione e non rinnovazione d'ufficio. Finalmente si potrebbe porre: « provvisoriamente, » invece di « provvisoriamente, » quantunque alcune volte questo ultimo avverbio voglia dire *provvisoriamente*, in alcuni casi può avere un altro significato.

BUFFA, relatore. Si potrebbe dire: *temporaneamente*.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Sì, sì, perchè la parola *temporaneamente* ha un solo significato.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 77 sarebbe così concepito:

« Tuttavia il Consiglio superiore ed i Consigli provinciali d'istruzione restano in ufficio finchè non siano rinnovati, in conformità della presente legge.

« Ad essi sono temporaneamente e rispettivamente devolute le facoltà e le cure conferite da questa legge al nuovo Consiglio superiore ed alle deputazioni provinciali. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 78. Fino alla promulgazione di una legge sopra l'insegnamento superiore, le incumbenze delle podestà universitarie abolite coll'articolo 77 e che da questa legge non sono demandate ad altre podestà, saranno esercitate in ciascuna Università secondo le norme da stabilirsi in apposito regolamento; per la parte amministrativa e disciplinare, da un rettore scelto dal Re fra le persone indicate nell'articolo 12; e per la parte accademica, dai Consigli delle facoltà.

« In caso d'impedimento farà le veci del rettore un vice-rettore, eletto ogni anno dal ministro fra i professori effettivi delle facoltà. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io proporrei che quest'articolo venisse alquanto modificato.

Nella prima parte credo che non occorre più di dire, relativamente al rettore, fra le persone indicate nell'articolo 12, perchè in questo articolo come fu votato, si lascia la facoltà al ministro di scegliere i membri del Consiglio superiore fra le persone che giudica essere più capaci, e non determina più le categorie come erano descritte tanto nel progetto del Ministero quanto della Commissione.

Modificherei poi l'alinea in questo senso:

« Sarà pure ogni anno eletto dal Re fra i professori effettivi delle facoltà un vice-rettore.

« Egli coadiuverà il rettore nell'adempimento delle sue funzioni, e ne farà le veci in caso di impedimento. »

Mi pare che la nomina alla carica di vice-rettore sia abbastanza importante perchè venga sancita dal Re, e non si faccia per semplice decreto ministeriale.

Siccome poi è necessario di designare una persona la quale debba supplire al rettore dell'Università, mi pare che sia anche bene di stabilire nella legge, che oltre a queste sue attribuzioni di supplire al rettore in caso di impedimento, lo debba anche coadiuvare lungo l'anno quando accade che vi sia cumulo d'affari.

È cosa nota che nelle Università in parecchi mesi dell'anno gli affari sono pochi, ed invece vi sono alcune epoche in cui

si accumulano come, ad esempio, nel tempo delle iscrizioni, al momento dell'apertura dell'anno scolastico e degli esami, ed è bene che in queste circostanze il rettore possa essere aiutato, e tanto più questo è necessario nella Università di Torino dove, per il gran numero degli esami che vi si danno, le incumbenze sono anche in proporzione molto maggiori.

Ecco i motivi che a mio giudizio possono giustificare l'emendamento che ho proposto, il quale ha per iscopo di rendere più utile e più dignitosa anche la posizione del vice-rettore dell'Università.

PRESIDENTE. L'articolo 78 della Commissione, che sarebbe ora articolo 76, come venne modificato dal signor ministro, è così concepito:

« Fino alla promulgazione di una legge sopra l'insegnamento superiore le incombenze delle potestà universitarie abolite coll'articolo 75 (già 77) e che da questa legge non sono demandate ad altre potestà, saranno esercitate in ciascuna Università secondo le norme da stabilirsi in apposito regolamento; per la parte amministrativa e disciplinare da un rettore scelto dal Re, e per la parte accademica dai Consigli delle facoltà.

« Sarà pure ogni anno eletto dal Re un vice-rettore tra i professori effettivi delle facoltà.

« Egli coadiuverà il rettore nell'adempimento delle sue attribuzioni, ed in caso di impedimento ne farà le veci. »

Avverto la Camera che vi sarà poi dopo un articolo in aggiunta, proposto dal deputato Pescatore, il quale sarebbe così concepito:

« Il consultore legale continuerà a prestare la sua opera diretta in aiuto e consiglio del rettore dell'Università di Torino. »

Ora porrò anzitutto ai voti l'articolo 78, come sopra emendato dal signor ministro.

(È approvato.)

Il deputato Pescatore ha la parola per svolgere la sua proposta.

PESCATORE. Io l'ho già sviluppata, e credo che il ministro l'abbia accettata.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Sì, l'ho accettata; anzi mi pare che in uno dei vari discorsi da me pronunciati abbia appunto alluso a questa convenienza di far sì che il consultore dell'Università di Torino possa coadiuvare il rettore nel disimpegno delle sue funzioni, quando esso ha bisogno di un consiglio legale riguardo allo scioglimento di qualche punto relativo alle sue attribuzioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Pescatore, che ho testè letta.

(La Camera approva.)

« Art. 79. I professori effettivi interverranno con voce deliberativa nel Consiglio della propria facoltà, quando sia convocato per formare programmi, dar pareri, fare proposte intorno alla distribuzione dell'insegnamento, all'ordine degli studi e degli esami. Per questi ultimi oggetti il Consiglio potrà convocare la facoltà intera, se lo crede opportuno.

« I presidi di questi Consigli eseguiranno subordinatamente al rettore l'ispezione disciplinare delle rispettive facoltà. »

Il deputato Pescatore propone a questo articolo un emendamento così concepito:

« Tutti i professori effettivi e ordinari fanno parte del Consiglio della propria facoltà. Quando si tratti di formare programmi, dar pareri, far proposte intorno alla distribuzione dell'insegnamento, all'ordine degli studi e degli esami, il Consiglio potrà convocare la facoltà intera, se lo creda opportuno. »

Il deputato Pescatore ha la parola.

PESCATORE. I professori che danno insegnamento sono quelli che vengono ad essere naturalmente chiamati a consigliare lo stesso insegnamento. Dunque naturalmente i professori effettivi ed ordinari costituiscono il Consiglio della propria facoltà.

Tale è già il concetto dell'articolo della Commissione; il mio emendamento non differisce nella sostanza, ma soltanto enuncia più apertamente il pensiero stesso della Commissione. Quando poi si tratta di materie più gravi, in allora il Consiglio ordinario può convocare tutte le facoltà.

Questo emendamento ho fiducia che non sarà disdetto dalla Commissione e neanche dal ministro. Quindi io mi dispenso da ogni ulteriore sviluppo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore può avere conseguenze molto più gravi di quello che appaia a prima vista: e veramente apparve ciò anche a me ieri, quando egli ebbe la compiacenza di comunicarmelo qui alla Camera.

Probabilmente con questo emendamento sarebbero distrutti i Consigli di facoltà, cioè rimarrebbero costituiti da tutti i professori effettivi ed ordinari; mentorchè attualmente questi Consigli sono composti in parti eguali da professori scelti dagli stessi componenti la facoltà e da due dottori di collegio oltre il preside: cosicchè in essi è egualmente rappresentato il collegio delle facoltà ed i professori.

Secondo l'emendamento Pescatore ne avverrebbe che i collegi non avrebbero più la rappresentanza che hanno ora; non sarebbero più ad uguali condizioni. A questo punto si presenta il gravissimo quesito, se sia bene di dare maggior influenza ai professori effettivi nei Consigli delle facoltà di quello che ne abbiano ora, e di diminuire l'influenza dei dottori di collegio: questa questione è molto ardua e richiede un'apposita e profonda disamina. Qui entriamo propriamente nel merito dell'insegnamento e dell'ordinamento universitario. A parer mio sarebbe meglio differire questa quistione alla legge delle Università, perchè solleverebbe certamente gravi reclami se si decidesse così in pochi minuti.

Se debbo dire il mio avviso, per quanto possa conoscere di questa quistione, i professori dovrebbero veramente avere qualche maggiore ingerenza, perchè la massima parte delle cose che si trattano in Consiglio riflettono particolarmente il corpo dei professori, e questo è già concesso a tenore dell'articolo della Commissione in cui si conferisce il diritto ai professori effettivi d'intervenire nei Consigli delle facoltà, quando si discutono certe materie attinenti all'insegnamento od ai programmi: è questa già un'ingerenza maggiore concessa ai professori, i quali attualmente non vi possono intervenire.

Ma dall'accordare il diritto ai professori d'intervenire quando si trattano argomenti scientifici nel seno della Commissione, al distrurre il Consiglio e far sì che sia costituito di tutti i professori, in modo che possano poi i professori medesimi nominarsi il loro ufficio, cioè il preside e gli altri nella stessa facoltà, vi corre una differenza enorme, giacchè secondo il progetto della Commissione, che accettò anche il Ministero, i Consigli si conserverebbero come sono, e solo quando si tratta di date quistioni i professori hanno diritto d'intervenirvi; in fuori di quelle quistioni, i Consigli deliberano sempre come finora.

Io propenderei per mantenere l'articolo della Commissione tal quale è, riservando poi per le leggi speciali dell'insegnamento, la facoltà d'introdurvi quegli altri elementi che si credessero necessari. Pregherei quindi l'onorevole Pescatore a voler soprassedere da questa sua proposizione, sintantochè

venga occasione più opportuna quando si discuterà dell'insegnamento universitario.

PESCATORE. Ebbene, io voglio compiacere il signor ministro, e ritiro la proposta. (*Itarità*)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo della Commissione testè letto.

(È adottato.)

« Art. 80. Sino alla promulgazione di una nuova legge sull'insegnamento secondario, i presidi ed i direttori degli studi, i Consigli ordinari ed i Consigli collegiali continuano ad esercitare quelle funzioni che dalla presente legge non sono conferite ad altre podestà. »

(È approvato.)

Ora viene in discussione la tabella degli stipendi, colla riserva di votare in seguito l'ultima parte dell'articolo 73.

Do lettura del progetto della Commissione:

« Vice-presidente del Consiglio superiore d'istruzione	L. 2500
« Ciascuno dei nove membri ordinari dello stesso Consiglio »	2000
« Consultore »	4000
« Ispettore generale delle scuole secondarie . . . »	4000
« Regio provveditore, oltre le spese d'ufficio . . »	600
« Ispettore provinciale delle scuole elementari, comprese le spese di viaggio »	2400
« Rettore dell'Università di Torino »	4000
« Rettore dell'Università di Genova »	3000
« Ciascuno dei rettori delle due Università di Sardegna »	2000

Il signor ministro propone ora che questa tabella sia così emendata:

« Vice-presidente del Consiglio superiore d'istruzione	L. 2500
« Ciascuno dei nove membri ordinari dello stesso Consiglio »	2000
« Consultore legale »	4000
« Ispettore generale delle scuole secondarie . . . »	4000
« Ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari »	4000
« Ciascuno dei due ispettori delle scuole secondarie »	2200
« Ciascuno dei regi provveditori, oltre le spese di ufficio »	600
« Ciascuno degli ispettori provinciali delle scuole elementari, comprese le spese di viaggio »	2400
« Rettore dell'Università di Torino »	4000
« Vice-rettore id. »	1000
« Rettore dell'Università di Genova »	3000
« Vice-rettore id. »	600
« Ciascuno dei rettori delle due Università di Sardegna »	2000
« Ciascuno dei vice-rettori, id. »	300

Porrò quindi in discussione ed ai voti separatamente ciascuna parte di questa tabella, secondo la proposta fatta dal signor ministro:

« Vice-presidente del Consiglio superiore d'istruzione lire 2500. »

Chi è d'avviso d'adottare questa proposta...

DELLA MOTTA. Domando la parola. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Della Motta.

DELLA MOTTA. L'onorevole ministro, quando altra volta io proponeva che gli stipendi fossero ristretti a quei consiglieri che, secondo la legge, deve o può scegliere fuori dell'istruzione pubblica, trovava ingiusto che alcuni dei consi-

glieri ordinari fossero stipendiati ed altri no; credo non troverà ingiusto adesso che sia un po' più avvicinata la sorte dei consiglieri straordinari gratuiti a quella dei consiglieri ordinari retribuiti.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Della Motta che ora non è in discussione che la prima parte relativa al vice-presidente.

DELLA MOTTA. Io intendo proporre una riduzione sullo stipendio dei consiglieri ordinari, e conseguentemente anche una riduzione su quello del vice-presidente, perciò se ora parlassi solo del vice-presidente parmi che non svilupperei la mia idea.

PRESIDENTE. Non è già mia intenzione di limitare menomamente la facoltà di parlare all'onorevole Della Motta, voleva solo fargli notare che ora si voterà pel primo lo stipendio, cioè per il vice-presidente.

DELLA MOTTA. Riferendomi dunque a questo solo alinea, intenderei portare a 1500 lire lo stipendio del vice-presidente di questo Consiglio. Io osservo che riscontrando le attribuzioni dell'antico Consiglio con quelle del nuovo, si vede diminuzione di lavoro. Io credo che vi sia diminuzione, primieramente perchè il nuovo Consiglio non ha più quello spirito d'iniziativa che dava la legge all'antico, essendo esso per la maggior parte solo incaricato di dare i pareri che il ministro gli chiederà. In secondo luogo perchè una gran parte di lavoro circa le domande di congedo e ritiro dei professori ed alcune altre materie minute che danno un lavoro assiduo, non sono più deferite a questo Consiglio; e perchè sono anche scemate in parte quelle attribuzioni giuridiche che gli dava l'articolo 15 della legge sulle scuole inferiori. D'altronde esso ha due membri ordinari di più, dimodochè crescerebbe la spesa per lo stipendio dei consiglieri.

L'onorevole ministro mi rammentava la legge circa i cumuli. Io non credei allora di discutere questo punto, quantunque già avessi in mente che la legge facesse favori speciali ai cumuli degl'impieghi nell'istruzione pubblica, ammettendo il cumulo d'un impiego d'istruzione pubblica con altro estraneo a questa carriera, che non abbia stipendio superiore a lire 8000; non facendo riduzione sui cumuli d'impieghi d'istruzione pubblica, quando gl'impieghi non eccedano complessivamente le lire 5000. Aggiungesi che più che altri si possono facilmente cumulare gl'impieghi di pubblica istruzione con altre professioni lucrose od altri vantaggi che provengono indirettamente dagli impieghi stessi. Quindi mi sembra che, siccome si tende a qualche mira di economia in questa legge, si potrebbe ridurre un poco questi stipendi del vice-presidente e dei consiglieri. Questa sorta di posti e di vantaggi sono in realtà, per la maggior parte delle volte, come una semplice appendice ad altri stipendi e cariche più lucrose godute dalle persone più altamente locate in questo ramo del pubblico servizio. Propongo adunque la riduzione di lire 1000.

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta propone che lo stipendio del vice-presidente del Consiglio superiore d'istruzione, portato dal Ministero e dalla Commissione a lire 2500, sia ridotto a lire 1500.

Chi è d'avviso di adottare questa riduzione voglia alzarsi. (Non è adottata.)

BOTTA. La controprova.

PRESIDENTE. Chi non intende di adottare questa riduzione voglia alzarsi. (Non è adottata.)

Pongo ai voti la cifra di lire 2500.

(La Camera approva.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti assegnamenti:)

« Vice-presidente del Consiglio superiore d'istruzione	L. 2500
« Ciascuno dei nove membri ordinari dello stesso Consiglio »	2000
« Consultore legale »	4000
« Ispettore generale delle scuole secondarie . . . »	4000
« Ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari »	4000
« Ciascuno dei due ispettori delle scuole secondarie »	2200
« Ciascuno dei regi provveditori, oltre le spese d'ufficio »	600

DESPINE Je demande la parole.

Le traitement de 600 francs fixé pour le proviseur royal me paraît trop faible comparativement aux attributions qui lui sont imposées; car certainement dans les provinces c'est le proviseur royal qui est le plus occupé. En considérant, le traitement donné aux autres fonctionnaires de l'instruction publique, il me semble que le traitement du proviseur royal devrait être porté au moins à mille francs. A cet égard je crois que la Chambre pourra allouer ce traitement sans nuire à l'économie du budget général, en réduisant ensuite l'inspecteur provincial de 2400 francs à 2000. Il est vrai que dans ce traitement sont compris les frais de voyage; mais, comme chacun le sait, les frais de voyage d'un inspecteur provincial ne sont pas bien considérables, parce que dans presque toutes les communes où il va, il est reçu par l'autorité locale. Par conséquent, je crois que l'on pourrait facilement réduire le traitement des inspecteurs provinciaux de 2400 à 2000 francs et ajouter ces 400 francs à l'indemnité de 600 francs allouée aux proviseurs.

A cet égard je m'appuie sur les frais de voyage qui sont accordés dans d'autres administrations. Ainsi, dans l'administration des contributions directes, on accorde aux vérificateurs 500 francs pour frais de tournée et ils ont certainement autant et plus de frais à faire que n'en a l'inspecteur provincial.

Je crois donc qu'en accordant à l'inspecteur provincial 500 francs pour frais de tournée, ce serait suffisant. Il lui resterait encore 1500 francs pour son traitement. On voit qu'il est ainsi rémunéré largement de ses peines.

Ma proposition tendrait donc à augmenter de 400 francs le traitement des proviseurs, et à diminuer d'autant le traitement des inspecteurs provinciaux. Ainsi les proviseurs seraient portés à 1000 francs, et les inspecteurs provinciaux à 2000.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Se si volesse stabilire gli onorari dei provveditori in ragione della dignità della loro carica e dell'importanza delle loro funzioni ed anche del tempo che i più diligenti vogliono e debbono impiegare per disimpegnarle lodevolmente, non basterebbero certamente 600 né 1000 lire.

Queste 600 lire non si debbono considerare come uno stipendio; esse sono un rimborso delle spese che debbono incontrare, un'indennità pel tempo che non attendono alle loro occupazioni per impiegarlo in queste funzioni.

Quindi io credo che si possa ammettere la cifra che è portata in questa tabella a solo titolo di rimborso; e se si volesse dare l'aspetto di stipendio a questo assegnamento, aumentandolo di lire 400, sarebbe un umiliare questi funzionari, ai quali, ripeto, per la posizione che occupano generalmente nella provincia e per la dignità della loro carica non sarebbe convenevole l'accordare uno stipendio di lire

1000, ma si dovrebbe loro fissare una somma tale che non potrebbe essere comportata dalle nostre finanze.

D'altronde non sarebbe nella natura di questi funzionari l'assegnare loro uno stipendio, poichè, come ho già osservato, essi non sono considerati come funzionari del Governo, ma bensì come persone le quali adempiono alle loro incombenze nell'interesse del Governo ed anche in quello dei propri concittadini, e sono in gran parte come i rappresentanti di questi, perchè il Governo procura sempre di sceglierli fra le persone le più stimabili, fra quelle che per senno e per riputazione hanno un'influenza meritata nei diversi Consigli comunali, provinciali e divisionali. Dunque non bisogna mutare la natura di questi provveditori col crearne funzionari retribuiti in tutta l'estensione della parola.

Del resto vedrà l'onorevole preopinante che si è tolta la disuguaglianza che esisteva tra alcuni di essi, perchè, secondo la legge attuale, quelli della Sardegna, per esempio, che prima avevano lire 400, riceveranno lire 600, e verrà loro assegnata, per le spese d'ufficio, la stessa somma che è concessa a tutti gli altri provveditori dello Stato. Vi è dunque un miglioramento, il quale però fu dettato dalla giustizia, poichè le lire 400 che erano loro accordate non bastavano al rimborso delle spese a cui andavano soggetti.

PRESIDENTE. Il deputato Despine ha la parola.

DESPINE. J'admets avec l'honorable ministre de l'instruction publique qu'il ne s'agit que d'un remboursement, parce que certainement si c'était un traitement, il faudrait qu'il fût beaucoup plus fort. Mais, même à titre de remboursement, il faut que ce soit un remboursement qui ait son décorum, qu'il soit en rapport avec la qualité de l'homme auquel on l'accorde. Ainsi, même à titre de remboursement d'indemnité, la somme de 1000 francs n'est pas trop forte.

Je ferai même observer que nous voyons assez souvent dans les journaux annoncer le remplacement des proviseurs provinciaux, ce qui prouve la difficulté qu'il y a d'avoir de bons proviseurs. Je crois que la raison des dépenses qu'ils sont obligés de faire, peut déterminer beaucoup de personnes à ne point accepter ces fonctions.

Du reste, comme j'ai eu l'honneur de le dire, je ne demande pas une augmentation effective; car la somme que je demande, j'ai proposé de la diminuer sur les inspecteurs, intimement convaincu, qu'en portant à 2000 francs le traitement des inspecteurs, ceux-ci seront largement rémunérés de leurs peines.

PRESIDENTE. Il deputato Despine chiede che la somma di lire 600, proposta pei regi provveditori oltre le spese d'ufficio, sia portata a lire 1000.

Metto ai voti questa proposta.

(La Camera rigetta.)

Pongo ora ai voti la proposta del ministro così espressa:

« Ciascuno dei regi provveditori, oltre le spese d'ufficio, lire 600. »

(La Camera approva.)

« Ciascuno degli ispettori provinciali delle scuole elementari, comprese le spese di viaggio, lire 2400. »

DESPINE. Ho fatta la proposta che si riduca a lire 2000.

PRESIDENTE. Il deputato Despine propone che questa somma sia ridotta a lire 2000.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io credeva che l'onorevole Despine non avrebbe riprodotto la seconda parte della sua proposta, perchè pareva che questa fosse complessiva e tendesse a migliorare unicamente la condizione dei provveditori. Tuttavia egli avrà avuto i suoi buoni fini per

ciò fare, come io ho anche i miei per mantenere la mia proposta.

Io dico apertamente essere impossibile che un ispettore il quale, almeno sette mesi dell'anno, secondo la legge, deve essere in viaggio, possa dirsi sufficientemente remunerato con 2000 lire; con tal somma non potrebbe assolutamente sopprimere alle spese di cui abbisogna e massimamente a quelle di vitto e di trasporto. Se si adattasse a viaggiare a piedi con un bastone in mano, allora, secondo questo sistema economico, forse potrebbe essere sufficiente la retribuzione testè accennata; ma certamente non credo che sia intendimento dell'onorevole Despine che un ispettore si presenti in quella condizione avanti al sindaco o avanti un'altra autorità locale.

DESPINE. J'ai cité un fait et les raisons sur lesquelles je me suis appuyé n'ont pas été démenties, du moins, par ce qu'a dit monsieur le ministre. J'ai dit qu'en général les inspecteurs sont dans le cas de faire très-peu de dépenses quand ils voyagent, parce qu'ils sont reçus par l'autorité locale... (No! no!) Je parle de ce qui se passe chez moi; il n'en est pas peut-être de même dans d'autres communes, mais je cite ce qui se fait dans ma province.

D'ailleurs les voyages qu'ils font, ils sont même habituellement obligés de les faire à pied, car la distance d'une commune à l'autre n'est bien souvent que d'un quart de lieue. Ainsi ils n'ont pas des dépenses de transport à supporter. Je crois, par conséquent, que ma proposition est basée sur la réalité. Si cependant monsieur le ministre ne veut pas l'accepter, dans la certitude que j'ai de ne pas la voir approuvée, je la retire.

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta del Ministero: « Ciascuno degl'ispettori provinciali delle scuole elementari, comprese le spese di viaggio, lire 2400.

(La Camera approva.)

« Rettore dell'Università di Torino, lire 4000. »

VALERIO. Io domando l'equiparazione degli onorari dei rettori delle Università, in guisa che, o si accordi lo stipendio del rettore dell'Università di Torino ai rettori delle Università di Genova e di Sardegna, o si dia quello dei rettori delle Università di Genova e di Sardegna al rettore dell'Università di Torino.

Io vorrei che nello Stato il numero degl'impiegati venisse molto diminuito, ma non sono di quelli che stimano che su certi impieghi si debbano operare economie, assottigliando soverchiamente gli stipendi; io penso in quella vece che, quando si conferisce ad un cittadino una carica importante, o bisogna compensarlo con distinzioni ed onorificenze, oppure concedergli una convenevole remunerazione.

Non isponderò molte parole per dimostrare l'equità e la giustizia della tesi che io sostengo.

Lo Statuto ha eguagliato tutti i cittadini, ha eguagliato tutte le parti dello Stato: questa eguaglianza a mano a mano noi l'andiamo introducendo nelle leggi semprechè se ne offre l'occasione. La disuguaglianza di stipendi fra gl'impiegati delle varie Università dello Stato, tra gl'impiegati delle varie provincie è, torno a dirlo, una vecchia ingiustizia, e noi dobbiamo farla cessare.

Io domando se voi potete decentemente conservare allo Stato delle Università su cui imprimate, per così dire, un segno di abbassamento e di avvillimento. Perchè dovranno essere i rettori delle Università di Genova, di Cagliari e di Sassari meno retribuiti di quelli della Università di Torino? Sono forse le funzioni loro meno importanti, meno gravi i doveri? Il medico, a cagione di esempio, che esce dalla Università di Genova, di Cagliari, di Sassari, ha egli minor credito nella

società di quello che ha atteso agli studi della Università di Torino? L'avvocato che esce dall'Università di Genova, di Cagliari, di Sassari, patrocina forse le sostanze, l'onore dei suoi clienti in modo dissimile da quello che esce dalla Università di Torino?

Queste Università dovete o distruggerle o trattarle degnamente dando loro tutta l'importanza scientifica ed onorifica che loro compete; altrimenti facendo, voi renderete un pessimo servizio al paese.

Questi impiegati superiori, questi professori che si troveranno dal Corpo legislativo e dal Governo impiccoliti, se così dir mi lice, davanti ai loro colleghi, credete voi che arrecheranno nel disimpegno del loro ufficio quello zelo e quel sentimento di dignità che vi portano gli altri? Voi pure, così operando, tendereste a scemare l'importanza dell'istruzione, e ad abbassare così il livello morale e scientifico del paese.

Non voglio qui riandare ciò che iteratamente udii, cioè che ad alcuna di queste Università convengono gli studenti che in quella di Torino si sono mostrati dappoco: pur troppo questo è un male che si va accrescendo, e che è d'uopo troncato alla radice, portandole tutte al debito splendore voluto dalle scienze progredite e dalla civiltà del secolo.

Badate ancora che all'Università di Torino voi avete dato un largo privilegio, quello cioè di fornire cinque consiglieri al Consiglio superiore d'insegnamento, mentre le altre Università sono destituite di questo rilevante diritto. Taluno potrà dire che ciò era nella natura delle cose, e che perciò sino ad un certo punto è scusabile; ma dinanzi ad una legge che si fa dopochè vige lo Statuto, il quale ha proclamato l'eguaglianza dei cittadini, come scuserete voi, dico, questo divario di stipendio tra il rettore dell'Università di Torino e quelli delle Università di Genova, di Cagliari e di Sassari? La somma che costituisce la diversità è lieve, ma si tratta di una questione di principio, la gravità del quale, io spero, ministro e Camera non vorranno rinvocare in dubbio. Io m'acconcierei anche a vedere diminuito lo stipendio del rettore dell'Università di Torino; ma riconosco che gli assegnamenti che già abbiamo ammessi e quelli che stiamo per votare sono abbastanza scarsi, e non sarò mai io quello che cercherò di scemarli. Ho domandato parecchie volte che il numero d'impiegati fosse in pari tempo diminuito, ma chiedo, come sempre ne manifestai il pensiero, che i funzionari i quali si conservano siano convenevolmente retribuiti, affinchè possano degnamente compiere il loro debito e la nobile missione che è loro affidata.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io ammetto la massima accennata dall'onorevole Valerio, dacchè dissi già altre volte in questa Camera che gli impieghi i quali hanno la stessa dignità, lo stesso grado, le stesse attribuzioni, lo stesso lavoro, debbono essere egualmente retribuiti senza badare al luogo dove sono disimpegnati. Ma, signori, nel caso attuale è egli vero che il rettore dell'Università di Torino e quelli delle Università di Genova, Cagliari e Sassari abbiano lo stesso lavoro? Hanno certamente la stessa autorità, la stessa dignità, ma non hanno lo stesso lavoro; quindi lo stipendio deve anche corrispondere a questo e non solamente a quello.

ASPRONI. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo di poter ciò ragionevolmente dimostrare prendendo ad esame le attribuzioni che hanno i rettori secondo la legge esistente, ed anche secondo quella che discutiamo. I rettori delle Università, come sono denominati in questa legge, e che corrisponderebbero ai presidenti attuali, debbono sorvegliare la iscrizione di tutti i giovani che entrano nell'Università, ed

esaminare e vigilare onde si esaminino con diligenza e con imparzialità tutte le carte, i documenti che si richiedono perchè un giovane sia in grado di prendere l'iscrizione ad un corso, oppure per presentarsi ad un esame; debbono controllare gli esami, e nello stesso tempo anche spedire i diplomi.

Ora questo lavoro che si deve eseguire dal rettore non è egli vero che è in proporzione del numero degli studenti che frequentano l'Università? Se, ad esempio, a Torino, vi sono in media da 1400 a 1600 studenti, mentre in Genova non ve ne sono che 300 o 600, a Sassari 250 o 260, se un numero a un dipresso eguale evvi a Cagliari, credete voi che i rettori di queste ultime Università...

VALERIO. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica... abbiano quello stesso lavoro che ha il rettore dell'Università di Torino? Vi è la differenza di circa tre quarti o della metà almeno.

Dunque, se lo stipendio deve essere in proporzione del lavoro, mi pare che sia affatto giustificata la diversità di stipendio tra il rettore dell'Università di Torino e quelli delle altre. Attualmente il presidente dell'Università di Torino non ha che 2000 lire oltre 800 lire che riceve come membro della Commissione permanente. Nell'Università di Genova il rettore ha 1500 lire oltre 600 altre come membro della Commissione permanente. Nelle Università di Cagliari e Sassari i rettori non hanno che 500 lire.

Ora i rettori delle Università di Cagliari e Sassari vengono portati a 2000 lire; quello dell'Università di Genova a 3000 e quello di Torino a 4000. Mi pare che questa gradazione sia affatto giustificata dalla differenza del lavoro che si fa da questi impiegati, e che non possa per nulla conferire a scemare l'importanza e la dignità, giacchè è unicamente determinata dalla considerazione del maggior lavoro.

ASPRONI. Il signor ministro dell'istruzione pubblica, per sostenere la sua proposta in favore del rettore dell'Università di Torino, è venuto esponendoci la maggior somma di lavoro, che questi deve sostenere nel disimpegno del suo ufficio in paragone di quelli delle altre Università dello Stato. Ma egli ha dimenticato di considerare uno dei maggiori compensi che ha il rettore dell'Università di Torino, ed è quello di essere vicino alla fonte delle grazie e delle considerazioni. (*Mormorio*) Odo che si mormora; ma io faccio appello alla pubblica opinione, se dico il vero. Quando si è qui, i servizi sono sempre presenti agli occhi del potere che li deve remunerare. (*Rumori*)

Anche questo è uno stipendio, un vantaggio, il quale non può essere diviso con tutti gli altri rettori. I servizi di questi ultimi sono considerati solo quando si veggono sulla carta, ma essendo lontani, non possono mai avere quell'efficacia che hanno per le persone presenti nella capitale, dove sono sotto gli occhi del ministro. (*Segni di denegazione del presidente del Consiglio dei ministri*)

Veggio che il presidente del Consiglio fa dei segni negativi; ma questa è la verità (*Rumori*); nel fatto pratico succede sempre così nel mondo. (*Si ride*)

Oltre di questo, io farò considerare al signor ministro della istruzione pubblica che gli uomini non vivono solo di danaro, ma vivono ancora d'opinione (*Risa*); e questa opinione è ferita quando ha luogo il confronto con un altro collocato in egual grado e retribuito del doppio di quanto egli non sia. (*Rumori*)

Signori, noi provinciali, e specialmente i Sardi, siamo oramai tanto avvezzi a queste parzialità, che non osiamo neppure muoverne querela. E questa parzialità odiosa la ve-

diamo in tutti i rami della pubblica amministrazione. L'unico ministro che abbia cercato di porvi rimedio per quanto poteva, si è quello delle finanze. Io gli rendo questa giustizia. È vero che gli resta ancora qualche cosa a fare (*Si ride*); ma spero che compirà l'opera sua quando verrà il bilancio. Negli altri Ministeri, dal più al meno, la bilancia fu sempre ineguale.

Questi colpi di spilla, tratti ad intervalli e semprechè se ne presenta l'occasione, offendono giustamente le suscettibilità ferite, non per il valore della cosa, ma per l'atto stesso di considerare sempre alcuni con una manifesta predilezione. Per Torino non avete voi dispensato a larga mano i favori e i privilegi a fronte delle altre provincie? Basti; e camminiamo una volta a renderci eguali, affinché la fusione fraterna non diventi un semenzaio di discordie e si raccolgano amari frutti quando arriveranno i momenti difficili, che pur sono immancabili. (*Mormorio*)

VALERIO. L'onorevole ministro, per chiarire come sia equa la sua proposta, ha asserito che al rettore dell'Università di Torino incombe assai maggior lavoro che non a quelli delle altre. Affermò essere ufficio del rettore quello di esaminare le carte degli studenti che si presentano agli esami, e così essere tanto maggiore il suo lavoro quanto è più grande il numero degli studenti medesimi.

Osserverò che l'onorevole ministro con questo ha scemato assai la dignità della carica di questo funzionario. Diffatti egli del rettore di un'Università ne fa un controllore di carte, un sotto-segretario, un esaminatore dei titoli per cui gli studenti sono ammessi nelle scuole. Ma io prego il signor ministro di por mente che se questo ufficio di esaminatore delle carte degli studenti poteva avere qualche importanza per il passato, quando vivevamo quasi in tempi d'inquisizione, ora è assai diminuita.

Che cosa si esige dagli studenti affinché possano essere ammessi a studiare? Si richiede che abbiano presi quegli esami che sono necessari, e null'altro. Invece per l'addietro bisognava indagare se avevano il certificato del parroco e la fede di confessione e comunione, se appartenevano a società segrete, se leggevano dati libri, se frequentavano dati caffè. Capisco che allora l'ufficio di rettore, come scrutatore di titoli, doveva essere molto importante e delicato.

Ma oramai con una legge che porta in capo la gran parola: *libertà d'insegnamento*, e dico in capo, perchè non v'è poi nel corpo e nella coda (*ilarità*), io non so che sorta d'importanza possa avere quel tal rettore che abbia soltanto ad esaminare le carte degli studenti i quali sono o debbono essere iscritti nei ruoli universitari. Ma di questo rettore dell'Università io me ne faccio un ben diverso concetto. Io mi faccio il concetto di un uomo cospicuo per ingegno, per sapere, per rettitudine, per dignità, il quale sia, per così dire, come il tutore nato della gioventù. Io mi pensava di vedere in lui un indirizzatore agli studi, un consigliere, un amico, quasi direi un padre per quei giovani che dai loro parenti sono mandati dalle provincie nelle capitali per attingere alle pure sorgenti del sapere, cosicchè conservando l'onestà dei costumi addivengano dotti ed operosi cittadini. Che se poi l'ufficio di questo rettore si riducesse a registrare ed esaminare le carte per cui gli studenti debbono essere ammessi agli studi, io proporrei che questa carica fosse radiata o quanto meno diminuita d'assai lo stipendio che alla medesima è assegnato. Quindi rimane intatta la quistione quale io la collocava.

Essendo, siccome io penso, l'ufficio di un rettore ben altro che quello di registrar carte, ma bensì di dare agli studi un nobile indirizzo, e di essere, per così dire, un patrocinatore,

un amico dei giovani mandati agli studi, ciò posto, io dico che l'importanza del rettore dell'Università di Torino non è per nulla superiore a quella dei rettori delle Università di Sassari, di Cagliari e di Genova; ed a nome della concordia nazionale, a nome di quella eguaglianza che è scritta nello Statuto, io vi domando che acconsentiate a questa mia proposta, la quale sarà accolta dalle Università di Sardegna e di Genova con grande effusione d'animo, perchè vedranno in tal guisa ad esse volgersi per la prima volta il sorriso del potere (esse che pel passato non ne videro che il disdegno e l'abbandono) e balenare la speranza che a quelle si pensi seriamente e si voglia finalmente dar loro quella importanza, quello splendore che io reputo dovere di giustizia, consiglio di Governo assennato e civile.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli esteri e delle finanze. Io stimo mio debito di protestare contro una massima che si vorrebbe far prevalere dagli onorevoli preopinanti, cioè che gl'impiegati della medesima categoria abbiano a ricevere un equal stipendio; se questo principio venisse adottato, se non si tenesse conto non solo della natura dell'impiego, ma altresì dell'importanza delle funzioni, ne conseguirebbero effetti perniciosi per le finanze. Difatti potrebbe avvenire, a cagione di esempio, che tutti gl'intendenti dovrebbero avere lo stesso stipendio; e lo stesso nel ramo delle finanze si dovrebbe dire di tutti gli esattori, ispettori ed altri impiegati.

L'onorevole Asproni si compiaceva di indicare quello che aveva fatto il ministro delle finanze. Io gli dirò che questi riparlò ad un'ingiustizia a cui andarono soggetti gli esattori ed altri impiegati delle finanze in Sardegna, i quali erano non solo retribuiti meno degli esattori del continente, ma meno ancora in proporzione del lavoro che essi facevano; perciò si è applicato alla Sardegna la massima generale che gli impiegati dovessero essere classificati in ragione del lavoro eseguito.

Essi ottennero un aumento di stipendio, al quale avevano diritto; però la massima parte di quelli di Sardegna non furono pareggiati agl'impiegati delle finanze delle maggiori città. L'esattore di Cagliari è meno pagato di quelli di Torino e di Genova, i quali hanno maggiori affari; così il rettore demaniale di Cagliari riceve uno stipendio minore di quello del direttore demaniale di Torino; nè per questo essi si credono offesi nella loro dignità.

Ora io credo che nessun impiegato, sebbene appartenga alle categorie più elevate, come ritengo essere il rettore di un'Università, possa sentirsi ferito nel suo amor proprio se un altro suo collega che deve attendere ad un maggior lavoro riceve un corrispettivo maggiore.

Ma l'onorevole Valerio ammetterà forse la massima e contende il fatto; nega cioè che il rettore dell'Università di Torino abbia maggiori occupazioni che quelli delle Università di Genova e di Sardegna; imperocchè dice che l'ufficio di tal funzionario non consiste nell'esaminare carte, ma bensì nell'avere una specie di tutela morale sui giovani che convengono all'Università. Ma, ammettendo anche questa teoria, l'importanza di siffatta tutela sarebbe in ragione del numero dei pupilli (*florità*); se il rettore dell'Università di Torino deve esercitare la sua tutela sopra 1000 o 1200 o 1500 alunni, è palese che avrà maggiori affari che il rettore dell'Università

di Genova, il quale non ne avesse che 500, e di quelli delle Università di Sardegna che non ne avessero che 250.

Dunque, dietro la stessa massima dell'onorevole Valerio, deve sussistere questa differenza, la quale non è per nulla umiliante per i rettori delle Università, poichè è fondata sopra quel gran principio che la remunerazione deve stare in una certa proporzione coll'opera prestata.

Io prego quindi la Camera di mantenere la proposta ministeriale.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Valerio consisterebbe nel portare a lire 4000 lo stipendio dei rettori delle varie Università?...

VALERIO. Propongo che sia ridotto per tutti ugualmente a lire 3000.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio propone che tutti i rettori delle Università abbiano uno stipendio di lire 3000. Io interrogherò la Camera separatamente sopra gli stipendi da stabilirsi pei rettori delle varie Università dello Stato.

Pongo innanzitutto ai voti lo stipendio del rettore dell'Università di Torino, il quale sarebbe ridotto a lire 3000, secondo la proposta del deputato Valerio.

(Non è approvato.)

Secondo il ministro:

« Rettore dell'Università di Torino, lire 4000. »

(È approvato, e si approvano indi i seguenti:)

« Vice-rettore dell'Università di Torino L. 1000

« Rettore dell'Università di Genova » 3000

« Vice-rettore, idem » 600

« Ciascuno dei rettori delle due Università di Sardegna » 2000

« Ciascuno dei vice-rettori, idem » 300

Pongo ora ai voti il complesso della tabella testè votata dalla Camera parzialmente.

(È approvata.)

Ora pongo a partito la sola parte della legge che è ancora da approvarsi, cioè il secondo periodo dell'articolo 73 che si riferisce alla tabella, il quale è così concepito:

« Tali stipendi ed onorari sono regolati dalla tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

Si procede allo squittinio segreto sul complesso del progetto di legge. (*Movimenti generali*)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	150
Maggioranza	66
Voti favorevoli	75
Voti contrari	55

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Facoltà alla provincia di Savoia Propria di contrarre un mutuo destinato alle spese per lo stabilimento d'Aix;
- 2° Riscatto delle piazze dei procuratori.